

Cultura

Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione

di Zbigniew Suchecki (*)

Introduzione

L'argomento sviluppato nel corso del presente lavoro riguarda *Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione* ⁽¹⁾.

Nel titolo riguardante le esequie ecclesiastiche, il legislatore sottolinea che la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana (c. 1176 § 3) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cfr. Z. SUCHECKI, *La cremazione dei cadaveri nel Diritto Canonico*, Roma 1990; ID., *La cremazione nel diritto comparato*, in *Utrumque Ius. Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis, Vitam Impendere Magisterio: Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzorni, O.P. e Giuseppe di Mattia, O.F.M. Conv.* (A cura di D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, C.M.F.), Roma 1993, ed. Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, pp. 111-167; ID., *La cremazione nella legislazione della Chiesa*, in *Apollinaris*, 66 (1993) pp. 653-727; ID., *Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym*, in *Prawo Kanoniczne*, 36 (1993), fasc. 1-2, pp. 145-159; ID., *La Massoneria e le sanzioni della Chiesa*, in AA.VV., *Liber Amicorum Mons. Biffi: scritti in onore di Mons. Franco Biffi*, Roma 1994, ed. Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, pp. 157-209; ID., *La cremazione nel Diritto Canonico e Civile*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1995; ID., *La Massoneria nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1997; ID., *La cremazione dei corpi nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983. (Studio storico-giuridico)*, in AA.VV., *I problemi cimiteriali nell'Europa postindustriale*, (Atti del convegno 24-25 maggio 1997 - Portoferraio [Isola d'Elba]), Bologna 1997, pp. 131-211; ID., *Le sanzioni Penali nella Chiesa: Parte I, I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363)*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1999; ID., *Il processo penale giudiziario*, in *I giudizi nella Chiesa, processi e procedure speciali*, XXV Incontro di studio Centro Universitario "Villa S. Giuseppe" Torino 29 giugno - 3 luglio (a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico) ed. Glossa, Milano 1999, vol. 7, pp. 227-265. ID., *Padre Kolbe e la dottrina della Chiesa sulla massoneria*, in AA.VV., *San Massimiliano Kolbe e la Nuova Evangelizzazione*, Atti del Congresso Internazionale (Niepokalanów, Polonia, 19-25 Settembre 1994), (a cura di E. GALIGNANO), Roma 1999, pp. 73-134. AA.VV., *Il processo penale canonico*, (a cura di ZBIGNIEW SUCHECKI), Milano 2000, pp. 368. ID., *Il processo penale giudiziario*, in AA.VV., *Il processo penale canonico*, (a cura di ZBIGNIEW SUCHECKI), Milano 2000, pp. 210-249. ID., *Chiesa e massoneria: Congregazione Plenaria della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico tenuta nei giorni 20-29 ottobre 1981 riguardante quinta questione speciale dedicata alla riasunzione del can. 2335 del Codice di Diritto Canonico 1917*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 2000, pp. 133. ID., *Il processo penale giudiziario nel «Codex Iuris Canonici» del 1983*, in *Apollinaris* 73 (2000) 371-409. ID., *La massoneria (libera muratoria) nelle disposizioni del «Codex» del 1917 e del 1983*, in *Utrumque Ius, scriptos en honor del prof. Castaño* (a cura di Domingo Andrés Gutiérrez, cmf), Roma 2001, pp. 105-144.

⁽²⁾ Per la prima volta il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica menziona esplicitamente la cremazione dei cadaveri e riporta in nota il c. 1173, § 3 del CIC 1983, dove si afferma: "La Chiesa permette la cremazione, se tale scelta non mette in questione la fede nella

risurrezione dei corpi", in *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Roma 1992, n. 2301.

Varie ragioni ci hanno spinto ad approfondire ulteriormente questo tema: soprattutto il fatto che la più recente ricerca specializzata, condotta in diverse nazioni, dopo l'entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico del 1983, non ha dedicato nessuno studio alla revisione della normativa della Chiesa riguardante la cremazione. Nella presente trattazione cercheremo di approfondire ed analizzare la normativa della Chiesa riguardante le esequie ecclesiastiche, per poter comprendere meglio la mitigazione e la revisione delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1917 che vietavano la cremazione ⁽³⁾.

L'istruzione *De cadaverum crematione: Piam et constantem* emanata il 5 luglio 1963 ⁽⁴⁾, pur non approvando oggettivamente la cremazione come una delle forme di seppellimento dei cadaveri, soggettivamente ritiene che può essere tollerata la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.

Così, mentre colui che in precedenza optava per la cremazione era ritenuto sostanzialmente contrario alla Chiesa e la cremazione veniva appunto ritenuta la massima espressione di tale contrarietà ⁽⁵⁾, attualmente, essendosi affievolito lo spirito settario e sopravvenendo ragioni di pubblica o privata utilità a favore dell'applicazione della cremazione, le disposizioni della Chiesa non si oppongono, alle intenzioni della persona che voglia essere cremata.

Lo Schema, rinnovato e approfondito, del rito esequiale ha preso in considerazione l'istruzione e le decisioni di Paolo VI a proposito delle esequie di coloro che saranno cremati. "Anche questa possibilità è considerata, con le debite cau-

risurrezione dei corpi", in *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Roma 1992, n. 2301.

⁽³⁾ Cfr. Z. SUCHECKI, *La cremazione nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e del 1983*, in *I servizi funerari*, 3 (2000) 29-34; ID., *La cremazione nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e del 1983*, in *I servizi funerari*, 4 (2000) 38-43.

⁽⁴⁾ S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5.07.1963) in AAS 56 (1964) pp. 822-823.

⁽⁵⁾ S.C.S.R.U. Inquis., decr. *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS, 19 (1886) p. 46. S.C.S.R.U. Inquis., decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886) in ASS, 25 (1892-93) p. 63. Lo stesso decreto è stato di nuovo ristampato dalla S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642. S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz-Schön, nn. 3276-3279. S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274-275, n. 238. Pontificia Commissio ad Codicis canones authentice interpretandos, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925) in AAS 17 (1925) p. 583. S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926) in AAS 18 (1926) pp. 282-283.

tele, in conformità alle disposizioni della Congregazione per la Dottrina della Fede”⁽⁶⁾.

In questo lavoro cercheremo di presentare la revisione della normativa della Chiesa relativa al rito delle esequie di coloro che hanno scelto la cremazione. Di notevole importanza, infatti, e strettamente connesse alla nostra ricerca, sono le leggi emanate in passato riguardo alla cremazione e le dichiarazioni dei Padri della Chiesa e dei Papi che esamineremo per poter comprendere meglio lo sviluppo e l'evoluzione del problema della cremazione.

Nella ricerca è stato menzionato l'unico caso di cremazione ricorrente nella Bibbia, al quale non è stato dedicato nessuno studio specializzato della letteratura biblica degli ultimi vent'anni, indicando come la cremazione non sia stata accettata dagli Ebrei e successivamente neppure dalla Chiesa primitiva⁽⁷⁾.

Nella trattazione del lavoro si è mirato anzitutto all'aspetto giuridico-disciplinare dell'argomento, tuttavia si è ritenuto opportuno premettere una esposizione storica, prescindendo da un più ampio esame delle modalità di sepoltura in uso nelle diverse culture, per poter arrivare alle origini della cremazione e alle motivazioni a favore e contro di essa.

Quanto al materiale preso in esame, esso è costituito, innanzitutto, rappresentato dai testi dei *Codici* di Diritto Canonico e civile, e dagli scritti dei Padri della Chiesa; occorrerà d'altronde prendere in considerazione le disposizioni di polizia mortuaria, le bolle, le lettere, i decreti, le istruzioni riguardanti la cremazione prima dell'entrata in vigore del CIC 1983.

Occorre peraltro aggiungere che, accanto alle fonti, sono stati consultati numerosi studi che si riferiscono alla cremazione, molti dei quali scritti in epoca anticlericale.

Non si possono, infine, ignorare alcuni articoli scritti prima dell'entrata in vigore del CIC 1983⁽⁸⁾ e alcuni studi monografici espositivi soltanto di certi aspetti della cremazione, tra i quali: E. Marantonio Sguerzo, *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica*, Milano 1976; Ch.A. Kerin, *The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary*, Washington 1941.

Nel presente lavoro intendiamo approfondire le disposizioni del CIC 1983 riguardanti la cremazione. La presente relazione approfondisce i nostri studi dedicati alla cremazione⁽⁹⁾ e raccoglie la normativa precedente, sia quella

civile presentata in modo comparato, sia quella attuale contenuta nel CIC 1983. Esso vuole essere un contributo per una comprensione della legislazione canonica riguardo la cremazione.

1. Cremazione dei cadaveri

Quasi tutti i Paesi del mondo sono stati sempre attenti al comune principio di non lasciare la salma senza sepoltura. Dai tempi più antichi ci troviamo di fronte all'obbligo comune di sepoltura della salma, diventato un ordinamento naturale.

I termini che utilizziamo nella presente trattazione hanno un significato ben determinato. In tal senso diamo qui un previo orientamento etimologico di qualcuno di essi, e successivamente negli altri capitoli potremo definire meglio il significato dei riti, delle usanze, dei termini, o delle singole parole.

Cremazione, dal lat. "crematio", significa cremare, bruciare, ridurre in cenere parzialmente o totalmente il cadavere per mezzo di combustione, prima di procedere alla sepoltura. La cremazione costituisce solo una parte del rito funebre completo, che a volte comprende anche la dispersione delle ceneri. Dopo la cremazione, di solito, si mettevano le ceneri in un'urna nella quale venivano conservate. In tempi molto primitivi le ceneri dei morti si mettevano direttamente nella tomba senza urna.

Tale rito, che presso i popoli primitivi rivestiva evidente carattere sacro, da alcuni venne invece praticato come espressione di ostentata irreligiosità.

2. Inumazione dei cadaveri

La sepoltura, dal lat. "sepultura", è l'inumazione del cadavere nei cimiteri⁽¹⁰⁾. Essa è disciplinata in parte dal codice civile e in parte dall'ordinamento dello stato civile, essendo un atto che può interessare la giustizia, l'igiene, e la tenuta degli atti dello stato civile.

Il cimitero è il luogo ove si seppelliscono i morti. Le cerimonie che accompagnano il seppellimento esclusivamente laico, vanno sotto il nome di "rito della sepoltura", quelle che avvengono mediante la liturgia cristiana sono delle "esequie"⁽¹¹⁾.

Il rito della cremazione dei cadaveri nei diversi periodi della storia solitamente esprime la ferma credenza nell'immortalità dell'anima e nella vita futura. Le testimonianze degli archeologi forniscono diverse risposte sul tema della cremazione. Gli scienziati comunque non sono ancora riusciti a determinare chiaramente l'origine della cremazione. Manca anche una chiara argomentazione sull'origine di questa pratica in senso filosofico-religioso,

⁽⁶⁾ Allocutio Summi Pontificis Paulus VI, die 14 octobris 1968, peculiari Audientia exceptit in Aula Concistorii, participantibus XI Sessionem plenariam "Consilii" quod ita allocutus est: *Le esequie. Esequie di coloro che saranno cremati*, in *Notitiae*, 4 (1968) pp. 353-354.

⁽⁷⁾ 1 Sam 31, 12-13.

⁽⁸⁾ CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 90 (1965) pp. 198-207; C. S., *De crematione corporis humani praesens quaestio*, in *Periodica*, 18 (1929) pp. 62-82; V. DALPIAZ, *De cadaverum crematione*, in *Apollinaris*, 7 (1934) pp. 246-254; E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Cremación de los cadáveres*, in *Sal terrae*, 17 (1928) pp. 706-713; ID., *La cremación de los cadáveres*, in *Sal terrae*, 21 (1932) pp. 515-521; E. RIGHI-LAMBERTINI, *Cremazione o inumazione?*, in *La Scuola Cattolica*, 74 (1946) pp. 132-147.

⁽⁹⁾ Cfr. Z. SUCHECKI, *La cremazione dei cadaveri nel Diritto Canonico*, Roma 1990; ID., *La Cremazione nel Diritto Comparato*, in *Vitam Impendere Magistero: profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzorni, O.P., e Giuseppe Di Mattia, O.F.M.Conv.* (a cura di D. ANDRÉS GUTIÉRREZ, C.M.F.), Roma 1993, pp. 111-167; Z. SUCHECKI, *La Cremazione nella Legislazione della Chiesa*, in *Apollinaris* 66 (1993) pp. 653-727.

⁽¹⁰⁾ *Sepultura*, in *Nuovo Digesto*, Torino 1940, vol. 12, p. 119. "Per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo di vita. Con lo stesso termine si indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli", D. FOGLI, *Nuovo regolamento di Polizia mortuaria: le innovazioni*, in *Antigone* 1 (1991) p. 20.

⁽¹¹⁾ P.M. GY, *La mort du chrétien*, in AA.VV., *L'Église en prière: Introduction à la Liturgie*, Paris-Tourinai-Romae-New York 1961, pp. 618-630.

che con sicurezza spieghi le motivazioni determinanti il sorgere di tale rito.

3. Motivi comuni pro e contro la cremazione

In seguito alla Rivoluzione Francese sono sorte diverse società, nazionali ed internazionali, a favore della cremazione⁽¹²⁾. All'inizio, le motivazioni proposte da alcune riviste⁽¹³⁾ delle società erano piene di pretese e volevano eliminare e sostituire l'uso comune del seppellimento⁽¹⁴⁾, affermando che: "come misura sanitaria la cremazione era di molto superiore all'infossamento nel terreno e definendo l'incenerimento dei cadaveri trattamento naturale e l'inumazione trattamento artificiale".

3.1. Criteri a favore della cremazione

La diffusione della cremazione "per ragioni igieniche, economiche o di ordine pubblico o privato"⁽¹⁵⁾ era appoggiata dal clero anglicano, che si dimostrò favorevole a tale pratica. Si fondò per tale ragione una società dal nome "The Church of England Sanitari Association"⁽¹⁶⁾, avente come scopo principale quello di associare i membri della Chiesa anglicana che, accanto ai medici e agli igienisti, ottenne il permesso dal "Local Government Board" di cremare i cadaveri. Per convincere la pubblica opinione circa i vantaggi della cremazione, alcuni esponenti di queste società presentavano l'inumazione delle salme come un rito pericoloso che si trasformava in una sorgente permanente di malattie per i viventi. Essi affermavano che i cadaveri sepolti avrebbero potuto contaminare l'acqua, l'aria, il terreno. Su questo argomento, le società per la cremazione finanziavano molte ricerche e conducevano esperimenti medici, chimici, batteriologici, dimostrando la fondatezza o l'infondatezza di pericoli e di inconvenienti. Gli igienisti giudicavano l'inumazione un rischio. Nel 1923 viene fondata la Federazione delle Autorità Cremazioniste Inglesi⁽¹⁷⁾.

Il sistema di sepoltura dei cadaveri in locali chiusi, come i loculi dei cimiteri che comprendono diversi piani, non facilita il dissolvimento e la scomparsa dei resti, per cui essi subiscono facilmente altri processi di trasformazione, e possono conservarsi per un periodo lunghissimo. Non es-

sendo esposti questi sepolcri all'azione dissolvente della terra, i cadaveri rappresentano delle pericolose sorgenti di sostanze organiche in decomposizione⁽¹⁸⁾.

La pioggia che cade sulla superficie dei cimiteri penetra nel terreno, si spande fra gli strati della terra contaminandosi ed avvelenando i pozzi⁽¹⁹⁾. La cremazione, invece, potrebbe prevenire e consentire di distruggere meglio i germi delle malattie infettive durante le epidemie. Inoltre, in sempre più vaste aree europee, "il terreno non è più idoneo, come la legge vorrebbe e dispone, con un'enorme quantità di salme che in sede di dissotterramento, risulta non completamente decomposta (quasi il 40%) e che deve sostare per un ulteriore turno d'interramento"⁽²⁰⁾. Nel 1883, quando il colera minacciava l'Europa, la "Société française pour l'incinération" di Parigi chiese al governo l'autorizzazione ad installare incineratori destinati a funzionare in tempo di epidemia.

In occasione di grandi sciagure (terremoti, inondazioni), essendo un procedimento rapido, la cremazione potrebbe evitare epidemie e provvedere alla distruzione dei morti⁽²¹⁾. Attualmente "l'unico forno che risulta essere in funzione nella capitale non può effettuare più di tre al giorno e con il lavoro arretrato sarà impegnato a lungo"⁽²²⁾. Intanto, i responsabili del cimitero di Prima Porta a Roma si sono trovati con 1.200 bare in attesa di sepoltura perché i loculi venivano consegnati in ritardo⁽²³⁾.

Durante il II° Congresso della Federazione Italiana per la cremazione, tenutosi a Milano già nel 1909 e successivamente a Bruxelles nel 1910, fu deliberato di installare su ciascuna nave passeggeri l'impianto di un forno crematorio per incenerire i corpi delle persone morte durante il viaggio, in luogo di gettarli in mare⁽²⁴⁾. Così le ceneri avrebbero potuto essere riportate in patria.

In Danimarca la locale società per la cremazione, sotto l'impulso del suo presidente e con l'appoggio dell'Istituto Statale d'Igiene, presentò e sottolineò i vantaggi della cremazione da un punto di vista igienico-sanitario.

Dal 1876, in Europa, si comincia ad effettuare l'incinerazione dei resti anatomici e dei feti; successivamente si fa propaganda per diffondere la cremazione dei cadaveri umani.

I regolamenti delle società per la cremazione prescrivono obbligatoriamente il divieto di estrarre, per qualsiasi motivo, un cadavere dalla sua tomba, nel caso di morte del

⁽¹²⁾ Citiamo alcuni nomi di queste società: In Francia: Société pour la propagation de l'incinération de Paris; Société de Crémation; In Italia Società per la Cremazione di Torino, di Milano, di Roma, di Firenze; In Belgio: Société belge pour la propagation de la crémation; In Gran Bretagna: Cremation Society; In America: Cremation Association of America.

⁽¹³⁾ *La Crémation*, in *Bulletin de la Société belge pour la propagation de la crémation*, 1 (1906), pp. 3-45.

⁽¹⁴⁾ "La cremazione consiste nella combustione e nell'incenerimento dei cadaveri, e serve per sostituire all'uso, oggi comune del loro seppellimento, quello antichissimo di accelerare il disfacimento dei corpi umani col sussidio dei mezzi migliori suggeriti dalla scienza", in *Cremazione*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Torino 1938, vol. 4, p. 445.

⁽¹⁵⁾ M. PIRANI, *La cremazione in Gran Bretagna*, in *Antigone* 4 (1991), pp. 25-28.

⁽¹⁶⁾ CH. CAMERON, *The Modern Cremation Movement*, London 1888.

⁽¹⁷⁾ "Il Consiglio della Società di Cremazione decise di lanciare uno schema di previdenza cremazionista, che prevedeva il pre-pagamento della propria cremazione con rate mensili. Questa iniziativa fu largamente appoggiata dalle autorità preposte alla cremazione", M. PIRANI, *La cremazione in Gran Bretagna*, in *Antigone* 4 (1991), p. 26.

⁽¹⁸⁾ E. BAJLA, *La scienza di Esculapio*, in *Gazzetta Sanitaria*, Milano 1930.

⁽¹⁹⁾ D. GRAZIADEI, *Indagini batteriologiche e chimiche sui terreni e sulle acque di falda del cimitero di Torino*, in *Igiene moderna*, Torino 1923.

⁽²⁰⁾ W. DI TONNO, *Cenni storici sui cimiteri*, in *Antigone* 3 (1991) p. 31.

⁽²¹⁾ Non venne mai condannata dalla Chiesa la cremazione praticata durante le guerre. Dopo la battaglia di Waterloo oltre 4.000 cadaveri furono ridotti in cenere sopra roghi di legna sullo stesso campo della strage. In Francia lo stesso procedimento fu impiegato per la prima volta dopo Sedan. Più di 40.000 cadaveri di soldati e molti cavalli vennero cremati. CH. DUROUX, *Essai sur l'assainissement des champs de bataille*, Paris 1878; T. PEIN, *Essai sur l'hygiène des champs de bataille*, Paris 1873; L. CRETEUR, *L'Hygiène sur les champs de bataille*, Bruxelles 1871; Dopo il violento nubifragio che colpì San Domingo il 3 settembre 1930 che causò 5.000 morti, tutti i cadaveri furono cremati.

⁽²²⁾ S. PAPARATTI, *Prima Porta, altre accuse al Comune*, in *Il Tempo* 28-05-1994, p. 5.

⁽²³⁾ *Ibid.*

⁽²⁴⁾ *Atti II Congresso della Federazione Italiana per la cremazione*, Milano 1909, pp. 34-50.

soggetto per malattia infettiva o contagiosa o nel caso in cui il corpo si trovi in stato di avanzata decomposizione⁽²⁵⁾.

In Germania, l'idea dell'incinerazione si è diffusa presso l'Accademia delle scienze di Berlino, dopo una esposizione sui benefici della cremazione⁽²⁶⁾. Accanto ai motivi igienici, la società "Die Urne" ne prospettava i vantaggi economici. Dal 1878 in Germania furono fondate 160 società che concedevano ai loro soci l'incenerimento, la collocazione delle urne nei cimiteri comuni o riservati, contribuendo, fra l'altro, al collocamento di urne nelle città ancora prive di "urnenfriedhof" – cimitero di urne, o "urnenhalle" – colombari⁽²⁷⁾.

Un'altra società di Berlino, "Die Volks-Feuerbestattung", provvedeva essa stessa all'incenerimento dei suoi membri defunti che avessero pagato un'assicurazione per i funerali. Il mensile della società "Die Volks-Bestattung" illustrava i vantaggi economici di cui avrebbero usufruito i suoi membri, nel mondo di oggi, dove le spese per i funerali aumentano continuamente.

All'inizio del nostro secolo, inoltre, si formarono in Inghilterra delle "Cremation Company" per la costruzione di templi crematori appoggiati da "The Cremation Society of England", che ricevette ricchissimi fondi destinati ai funerali di coloro i quali decidevano di essere cremati dopo la morte. Queste società facevano stampare numerose pubblicazioni, a basso prezzo, per presentare i benefici della cremazione dal punto di vista economico sia pubblico e che privato⁽²⁸⁾.

Per il trasporto di un cadavere che va collocato in triplice cassa, per ragioni di igiene, si spende molto di più che per un'urna cineraria che costa assai meno e minori sono anche le difficoltà poste dal regolamento di polizia mortuaria per il suo trasporto⁽²⁹⁾.

A Berlino sorse la Federazione "Verband der Feuerbestattung – Vereine Deutscher Sprache" con apposita rivista "Zentralblatt für Feuerbestattung" per propagare la cremazione⁽³⁰⁾.

In Olanda, la classe operaia costituì nel 1919 una "Società operaia di cremazione" ad Amsterdam, proponendosi come finalità principale di assicurare agli operai iscritti la cremazione senza le spese e le formalità occorrenti⁽³¹⁾.

⁽²⁵⁾ Regolamento d'Igiene del Comune di Torino, Torino 1930, art. 662.

⁽²⁶⁾ H. RICHTER, *Leichenverbrennung*, Leipzig 1895.

⁽²⁷⁾ *Die Flamme*, in *Zeitschrift zur Förderung der Feuerbestattung*, 1 (1930) pp. 6-28.

⁽²⁸⁾ B.G. BOURCHIER, *Concerning Cremation*, London 1925; T.T. CALLAGHAN, *Cremation of the Dead*, London 1928; G. NOBELE, *Cremation in Great Britain*, London 1931; F.G. FIDLER, *La Cremation*, London 1930.

⁽²⁹⁾ La differenza di costo fra il trasporto di una bara e quello dell'urna è quasi dell'80%. In Francia non esisteva questa differenza e fin dal 1839 si dovevano osservare tutte le norme della polizia mortuaria durante il trasporto delle ceneri. Contro tale legge le Società di cremazione hanno protestato presso le competenti autorità, *Table Générale analytique et raisonnée du Ecuil Général Annoté des Lois, Décrets, Ordonnances, etc.*, Paris 1839, vol. 1, pp. 119-347; 189-401.

⁽³⁰⁾ Il primo direttore aveva precedentemente pubblicato un libro dove presentava lo sviluppo della cremazione in Germania, M. PAULY, *Die Feuerbestattung*, Berlin 1902; Nel 1930 la Federazione raccolse tutta la letteratura tedesca sulla cremazione, *Jahrbuch des Verbandes der Feuerbestattungs - Vereine Deutscher Sprache*, Dresden 1930.

⁽³¹⁾ A. DE ROSA, *Société ouvrière de crémation in Hollande*, Amsterdam 1929; *Berichten Mededeelingen der vereeniging voor Fakultatieve Lijkverbranding*, Amsterdam 1929.

La "Société pour la propagation de l'incineration" di Parigi cercò di risolvere nel migliore dei modi la questione economica. A questo scopo si propose di costruire crematori intercomunali a spese dei rispettivi Comuni. Inoltre suggeriva che la metodica e progressiva sostituzione della cremazione dei cadaveri alla loro inumazione fosse oggetto di studio approfondito da parte del Consiglio dipartimentale d'igiene e dei servizi amministrativi competenti.

Il filantropo e chimico Alfred Nobel appoggiava il movimento cremazionista, favorendo la fondazione de "La Société pour la propagation de l'incinération" di Parigi, e disponendo nel suo testamento che il suo corpo fosse cremato.

Anche in Svezia la Camera dei deputati aveva votato un credito per la propaganda del rito crematorio⁽³²⁾.

La Chiesa non ha mai affermato che il rito della cremazione è contrario al dogma dell'immortalità dell'anima e della resurrezione dei corpi⁽³³⁾. Ad un iniziale atteggiamento di rigidità all'interno della Chiesa, che non condivideva l'intervento manipolatorio consistente nel dar fuoco al cadavere invece di deporlo nella terra, seguì la mitigazione della posizione del Magistero. Questa è avvenuta dopo ripetute richieste da parte di vescovi e di persone private, che motivavano la scelta della cremazione tratteggiandola nei suoi aspetti positivi: "La cremazione non è un istituzione pagana, né antireligiosa, né dei partiti estremi... Ora, bene sarebbe che anche le autorità della Chiesa romana concedessero ai cremandi funzioni religiose nel tempio, ove la famiglia facesse richiesta del servizio religioso"⁽³⁴⁾. Un atteggiamento positivo da parte della Chiesa e dell'insegnamento del Magistero venne a delinearsi anche grazie all'opera di quelle persone che sceglievano la cremazione affermando: "Noi cremazionisti moderni affermiamo in modo assoluto che la cremazione non è né vuol essere un rito ateista né tantomeno un oltraggio o una sfida a nessuna religione"⁽³⁵⁾.

Nella società di oggi viene prevalentemente attribuito alla cremazione il carattere sano di igiene sociale⁽³⁶⁾.

Nel 1928, il vescovo di Lincoln, Hichs e successivamente le riviste "The Catholic Medical Guardian" e "The Medical Catholic of London" hanno pubblicato alcuni interventi a favore della cremazione, presentando alle autorità ecclesiastiche le ragioni positive espresse dai cattolici per poter decidere sulla cremazione del corpo dopo la morte.

Si può notare come, nelle repubbliche Ceca e Slovacca, i cattolici vengano cremati dopo la morte per un duplice motivo: il primo consiste nel fatto che i cremazionisti e i liberi pensatori non praticano e non propongono la crema-

⁽³²⁾ G. SCHLYTER, *Acts Establishment for Cremation in Helsingborg*, Sweden 1929.

⁽³³⁾ CH. BERUTTI, *De cadaveru crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 90 (1965) pp. 198-207; E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Cremación de los cadáveres*, in *Sal Terrae*, 17 (1928) pp. 706-713; ID., *La cremación de los cadáveres*, in *Sal Terrae*, 21 (1932) pp. 515-521.

⁽³⁴⁾ Cfr. L. MACCONE, *Storia documentata della cremazione presso i popoli antichi e moderni, con speciale riferimento all'igiene*, cit., pp. 127-128.

⁽³⁵⁾ R. FINI, *La Cremazione Servizio di Stato nel Mondo di Domani*, Firenze 1964, pp. 6-9.

⁽³⁶⁾ Nella guerra ispano-americana del 1898 i soldati spagnoli furono cremati in un cimitero consacrato a Santiago di Cuba. L'arcivescovo ne approvò la cremazione con apposite cerimonie religiose, L. WOOD, *Church, Woman and Cremation*, New York 1899.

zione contro qualche credenza religiosa. Il secondo sta nella ricchezza ed influenza possedute e dimostrate in passato dalla società "Krematorium" di Praga, che aveva spesso coperto le spese di funerali, trasporti, cremazioni dei suoi membri deceduti ⁽³⁷⁾. Tra l'altro, venne creato il "Tyršuv Dum", un colombario per conservare le urne dei membri più eminenti. "Nel 1936, su invito della Società di Cremazione cecoslovacca, si riunirono a Praga eminenti cremazionisti provenienti da 11 paesi europei, per discutere di problemi relativi alla cremazione. In quest'occasione vennero gettati i presupposti per la nascita della Federazione Internazionale per la Cremazione" ⁽³⁸⁾.

Un altro aspetto a favore della cremazione, presentato dalla "Federazione Internazionale ed Universale delle società di cremazione", è costituito dal suo valore estetico ⁽³⁹⁾.

"L'Union des Sociétés suisses de crémation" che raccoglie tutte le società che propagano la cremazione in Svizzera, con pubblicazioni, giornali, opuscoli, conferenze, illustra e presenta i templi crematori, elevati in quasi tutti i cantoni, come luogo dove viene rispettato quel sentimento di devozione e di riguardo dovuto ai defunti, grazie tra l'altro alla bellezza degli ambienti interni decorati con dignità ed austerità dal punto di vista estetico ⁽⁴⁰⁾. Le società per la cremazione rendevano di pubblico dominio le norme ed i regolamenti cui si attevano per una corretta pratica della cremazione e per un efficace funzionamento del forno crematorio. Riportiamo le più significative:

1. "La cremazione non deve consistere in una semplice carbonizzazione.
2. L'operazione deve eseguirsi direttamente e solamente negli apparecchi destinati esclusivamente alla cremazione dei cadaveri umani.
3. Tiraggio perfetto, per cui non si debbono sviluppare né gas né vapori fetidi, e possibilmente silenziosità.
4. Le ceneri devono essere pure, senza mescolanze e biancastre.
5. Facilità e praticità nei mezzi d'introduzione della salma nell'ara e di estrazione delle ceneri, con osservanza rigorosa delle esigenze dell'estetica e del sentimento.
6. Il costo d'impianto dell'apparecchio, della sua manutenzione e degli incenerimenti dev'essere il più economico possibile.
7. L'apparecchio deve permettere di praticare, senza grandi interruzioni e senza grandi spese, parecchie cremazioni di seguito" ⁽⁴¹⁾.

⁽³⁷⁾ F. MENCI, *Les Incinérations en Tchécoslovaquie en 1928*, Prague 1929.

⁽³⁸⁾ M. PIRANI, *La cremazione in Gran Bretagna*, in *Antigone* 4 (1991) p. 26.

⁽³⁹⁾ Sono molto relativi i motivi estetici della cremazione e dell'inumazione. Il modo di sentire dell'uomo deve essere rapportato al rito funebre. Per alcuni è tragico rinchiudere un cadavere in una cassa di metallo o di legno, farla discendere con funi in un fossato, gettarvi terra sopra, pensare che in breve tempo il corpo della persona sarà in preda ad una putrefazione spaventosa, terrificante. Per affermare questa tesi è stato pubblicato un servizio sulla decomposizione cadaverica, E.J. BACA, *La descomposició cadavérica, Carteles de divulgación*, Buenos Aires 1927.

⁽⁴⁰⁾ G. KRAFFT, *La Crémation*, Lusanne 1927.

⁽⁴¹⁾ L. MACCONE, *Storia documentata della cremazione presso i popoli antichi e moderni, con speciale riferimento all'igiene*, cit., p. 124.

La cremazione, quindi, aveva anche il fine di attenuare il senso tragico della lenta decomposizione. Le urne cinerarie solitamente venivano deposte nel colombario o sepolte nel cimitero.

In Belgio, durante una riunione della Reale società delle scienze mediche e naturali di Bruxelles, venne proposta la costituzione di un'associazione che propagasse la cremazione dei cadaveri, considerando i non pochi inconvenienti dei cimiteri rispetto ai benefici della cremazione. Con lo sviluppo delle zone urbane, i cimiteri dovevano essere allontanati, invece i templi crematori potevano sorgere nella vicinanza dei centri abitati.

A favore della cremazione è anche il dato di fatto che i cimiteri, ingrandendosi, sottraggono preziosi spazi allo sviluppo delle città; queste essendosi allargate nelle periferie, hanno finito per inglobarlo all'interno dell'area urbana. Un argomento spesso ricordato da chi è di parere favorevole alla cremazione è infatti il minimo ingombro dell'urna contenente le ceneri, quand'essa viene interrata o deposta nei colombari. Talvolta è possibile seppellire le ceneri conservate nelle urne non reclamate dalle famiglie. Questo processo può evitare l'inquinamento del terreno e specialmente delle acque. In questo modo si può ridimensionare l'ampio terreno destinato ai cimiteri, che può così adibito in modi diversi a servizio della società ⁽⁴²⁾. I colombari possono risolvere in gran parte il problema degli spazi e sostituire l'inumazione nella terra che occupa molto spazio nelle grandi città ⁽⁴³⁾. La cremazione risolverebbe il problema degli spazi anche in quei casi dove il cadavere è conservato dal terreno nella sua integrità e praticamente mummificato. Durante il III Congresso della Federazione italiana delle Società per la cremazione, tenuto a Torino, fu proposto di cambiare alcuni punti del regolamento di Polizia Mortuaria in Italia. Viene proposto un nuovo articolo, in cui sia prescritto il collocamento in cimiteri comuni degli ossari in cui si raccolgono le ossa degli esumati. Le ossa, infatti, occupano molto spazio negli ossari. Al Congresso ci si proponeva di promuovere presso le amministrazioni comunali la cremazione di tali ossa, in modo da ridurre l'ingombro e così da risparmiare il progressivo traboccamento delle aree cimiteriali ⁽⁴⁴⁾. Il personale impiegato nei lavori di esumazione, poi è largamente esposto al rischio di contagio, dal momento che le ossa dovrebbero essere raccolte manualmente: "con le perniciose malattie infettive questo non è certo gradito dagli operatori che, tra le altre cose, hanno trattamenti tabellari assolutamente inadeguati" ⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴²⁾ *La cremazione ed il problema del cimitero di Genova*, Genova 1924, pp. 5-38.

⁽⁴³⁾ Già dal 1852 fino ai nostri giorni i cremazionisti volevano sostituire l'inumazione tradizionale, creando dei cimiteri nei quali si collocassero soltanto le urne nei colombari, R. BEHLA, *Die Urnenfriedhöfe mit Thongefässen des Lausitzer Typus*, Lucau 1882; W. ROBINSON, *Cremation and Urn Burial: Or the Cemeteries of the Future*, London 1889; C. COBBE, *Burning of the Dead, or Urn Sepulchre*, London 1857.

⁽⁴⁴⁾ *I templi, i colombari, le urne*, in *Atti del III Congresso della Federazione Italiana per la cremazione*, Torino 1919.

⁽⁴⁵⁾ W. DI TONNO, *Cenni storici sui cimiteri*, in *Antigone* 3 (1991) p. 32.

3.2. Argomenti contro l'incinerazione

Oggi, i mezzi di difesa contro i rischi d'inquinamento della terra, dell'acqua e dell'aria conseguenti all'inumazione dei cadaveri, sembrano sufficienti a garantire la sicurezza del genere umano ⁽¹⁾. In Italia, una legge relativa all'inquinamento atmosferico (la 615 del 13 luglio), fu emanata soltanto nel 1966. L'art. 1 riguarda direttamente gli impianti che emanano odori e gas nell'atmosfera, ma non esiste una disposizione specifica sulla installazione e sul funzionamento dei forni crematori ⁽²⁾.

Le varie forme di inquinamento della terra, dell'acqua e dell'aria non si verificano quando vengono rispettate le disposizioni di polizia mortuaria riguardanti i cimiteri e soprattutto il rito dell'inumazione. In rapporto all'igiene, il terreno può essere considerato come un ottimo disinfettante della materia organica ⁽³⁾. In Italia, il ministro della Sanità Raffaele Costa ha varato un provvedimento in materia di "diritto al rispetto del defunto" con il quale si conferma che i morti devono rimanere per dieci anni nel proprio sepolcro, al di là delle "emergenze cimiteriali" che possano insorgere in particolari località ⁽⁴⁾.

Le esigenze presentate dai cremazionisti per l'ubicazione di un tempio crematorio sono notevoli e comportano spese rilevanti. Esso deve comprendere i seguenti locali essenziali, divisi in due parti, di cui una destinata al pubblico ed alle cerimonie funebri e l'altra destinata all'ara crematoria con i relativi locali di servizio:

1. "un peristilio d'ingresso, di passaggio alla sala crematoria ed ai colombari (che può essere destinato a collocarvi sulle pareti urne, od iscrizioni a persone benemerite);

2. un ambiente per l'ultima ispezione delle salme e per la loro deposizione sul carrello, sul quale esse devono essere condotte all'ara crematoria;

3. una sala principale dove si possano rendere gli estremi onori alle salme, anche immediatamente prima di essere introdotte nell'ara crematoria e dove poi si riportano i resti della cremazione per la raccolta delle ceneri, collocamento delle urne, ecc.;

4. un ambiente per l'ara crematoria, o "camera di combustione", con altri locali annessi necessari per le relative operazioni" ⁽⁵⁾.

Sotto il profilo psicologico, la cremazione potrebbe poi suscitare un dramma, una tragedia nel momento dell'incenerimento ⁽⁶⁾.

Il rito crematorio, all'inizio, è stato diffuso dal movimento Mondiale per la Cremazione e dalla massoneria con chiaro carattere filosofico, politico, religioso, sociale, che voleva nascondere sotto il nome d'igiene il suo vero volto antireligioso ed ateista ⁽⁷⁾.

Agli inizi del nostro secolo, in Italia, Spagna, Francia, Belgio, Austria nasce una certa qual contrapposizione alla cremazione, sotto forte influenza cattolica. Viene difesa la pia e costante consuetudine della Chiesa di seppellire i cadaveri, perché questa tocca le convinzioni religiose più profonde. "In Italia, del mezzo milione di morti circa ogni anno, il 65 per cento viene sepolto in tomba, il 33 in terra e solo il 2 per cento cremato, contro il 70 della Gran Bretagna. Sono cifre che non devono far gridare allo scandalo. La scelta del tipo di sepoltura dei propri morti è un fatto culturale e religioso che non va messo in discussione neppure dal sovraffollamento" ⁽⁸⁾.

Nella ex Jugoslavia, il Santo Sinodo della Chiesa serbo-ortodossa, durante il Congresso episcopale, ha interdetto la cremazione e ha rifiutato i sacramenti ai fedeli che infrangono tale prescrizione. La stessa decisione era stata presa dalla Chiesa Ortodossa in Russia già prima della rivoluzione del 1917. La Commissione Sanitaria di Leningrado aveva autorizzato la cremazione dei cadaveri presentando motivi igienici. Dopo la consultazione del Santo Sinodo vennero precisate le motivazioni per cui "la cremazione dei cadaveri è ritenuta contraria al dogma della risurrezione" ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ R. FINI, *La Cremazione Servizio di Stato nel Mondo di Domani*, Firenze 1964, pp. 1-12. Per accelerare la mineralizzazione delle salme bisogna eliminare le cause che ritardano questo processo: "non biodegradabilità dei tessuti da cui sono avvolte le salme; sofisticazione nelle vernici dei feretri; somministrazione di medicinali ritardanti che al defunto prima di morire sono stati somministrati, anche qui per un più sofisticato intervento medico-farmacologico e, poi per l'incapacità del terreno, ormai reso quasi plastificato dall'utilizzo intensivo senza pausa che, insieme ad una scriteriata modalità di copertura del tumulo, già di per sé compresso, con pietre simili, tollerata dalle disposizioni, rendono l'interramento una nicchia asettica, dove la mancanza di ventilazione di filtrazione meteorica, di umidità, non permette la regolare metempsicosi biochimica del cadavere che, spesso dopo la scadenza del turno di seppellimento, si trova ancora inconsunto", W. DI TONNO, *Cenni storici sui cimiteri*, in *Antigone* 3 (1991) pp. 31-32.

⁽²⁾ C. CIPOLLA D'ABRUZZO, G. STRAGLIOTTO, *Impianti di cremazione: Norme di riferimento per l'installazione*, in *Antigone* 1 (1989) pp. 20-24. Giustamente viene sottolineato "uno dei problemi tecnici più delicati e riguardanti l'abbattimento dei fumi, come previsto dalle norme, può essere in gran parte risolto da una modifica molto attesa sull'uso più razionale dello zinco nel trasporto delle salme" la proposta suggerita dagli A. non coincide con le norme sanitarie che dovrebbero essere successivamente modificate.

⁽³⁾ Le disposizioni di polizia mortuaria, quasi in tutti paesi del mondo vietano di costruire forni crematori in un una zona di almeno 200 metri vicina ai cimiteri. In secondo luogo proibiscono, entro una zona di 100 metri, l'utilizzo di pozzi esistenti per gli usi domestici. Le sepolture nel terreno smaltiscono i residui cadaverici nell'arco di 10 o al più 20 anni.

⁽⁴⁾ R. SCARPA, *Ma lo sfratto non può colpire anche l'aldilà*, in *Il Tempo*, 30-05-1994, p. 1; F. FIOR, "I defunti non si sfrattano", in *Corriere della Sera*, 30-05-1994, p. 15. Le disposizioni di legge prevedono che il tempo minimo previsto di permanenza dei cadaveri inumati nel sepolcro possa essere ridotto quando il terreno abbia una composizione tale da facilitare in breve tempo la mineralizzazione. Il consiglio superiore di Sanità aveva fissato di sei anni il tempo minimo di permanenza nel sepolcro.

⁽⁵⁾ Cfr. L. MACCONE, *Storia documentata della cremazione presso i popoli antichi e moderni, con speciale riferimento all'igiene*, cit., pp. 125-147.

⁽⁶⁾ Il regolamento per sé proibisce di stare a vedere il momento della cremazione. Da quando che il carrello porta il cadavere nella camera di combustione fino al momento in cui le ceneri vengono sigillate nell'urna è vietato assistere alla procedura.

⁽⁷⁾ "Se per oltre mezzo secolo la Chiesa romana si è opposta al rito della cremazione, bisogna riconoscere che lo ha fatto per legittima difesa, in quanto non è chi non sappia che a tale rito si è voluto dare in passato un significato antireligioso e anticlericale. In Italia l'avversione della Chiesa contro la cremazione, ha fatto sì che sia stato mantenuto intorno a questo rito un clima di netta diffidenza popolare con la diffusione, anche in ambienti assai colti, di deprimenti pregiudizi e soprattutto della erronea convinzione che esso non sia ammesso dalla religione cristiana né consentito dalla legge italiana", R. FINI, *La Cremazione servizio di stato nel Mondo di Domani*, Firenze 1964, pp. 6-9.

⁽⁸⁾ R. SCARPA, *Ma lo sfratto non può colpire anche l'aldilà*, in *Il Tempo*, 30-05-1994, p. 1.

⁽⁹⁾ H. ZEISS, *Hygienische Volksbelehrung und Feuerbestattung in Swjetrussland*, in *Zentralblatt*, 2 (1930) pp. 3-25.

La Danimarca aveva legalizzato la cremazione fin dal 1891, ma allo stesso tempo il primate ed il ministro del culto avevano proibito ai parroci di eseguirne i riti religiosi.

In Polonia la cremazione non ebbe successo, nemmeno dopo la costruzione a Danzica, a Sosnowiec, a Poznań, a Breslavia, a Cracovia e Varsavia di moderni templi crematori, perché i crematori della seconda guerra mondiale, che funzionavano ad Auschwitz, a Brzezinka e in altri famosi campi di concentramento per la distruzione dell'umanità, hanno lasciato nelle popolazioni colpite e nell'opinione pubblica mondiale una profonda ed indimenticabile avversione nei riguardi della cremazione.

Gli scienziati che si occupano di antropologia protestano contro il danno che subirebbe la scienza con la cremazione. Quegli elementi del corpo umano che interessano l'anatomia patologica, con la cremazione, potrebbero andar perduti ai fini della ricerca scientifica⁽¹⁰⁾. Per evitare poi l'ampliarsi dei perimetri cimiteriali, allo scadere di un tempo previsto dalle Leggi Sanitarie, si pratica l'esumazione delle ossa ivi rimaste, per far posto a nuove sepolture. Le ossa degli esumati si depongono in un grande ossario appositamente costruito o, se la famiglia richiede i resti, questi vengono collocati in una piccola bara⁽¹¹⁾.

Da parte loro, i magistrati e gli istituti di Medicina Legale hanno avanzato l'obiezione che il fuoco crematorio distrugge, insieme col cadavere, anche le eventuali tracce di un delitto, (per esempio in caso di avvelenamento)⁽¹²⁾. Nei mesi di febbraio e marzo del 1994, la stampa sollevò il caso del prof. Antonio Vittoria. "I sostituti procuratori Giuseppe Narducci e Aldo Policastro, gli stessi che indagano sulla massoneria napoletana, stanno cercando conferme ad elementi che accrediterebbero l'ipotesi dell'omicidio e che comunque getta ombre pesanti sulla versione del suicidio. Il 28 giugno la salma viene cremata a Reggio Emilia. I sostituti Narducci e Policastro nutrono sospetti anche sulla cremazione. Era stato davvero un desiderio di Vittoria? E perché tanta fretta? Il 28 giugno era già stato avviato l'incenerimento della salma di Vittoria, quando giunse una telefonata della Procura di Napoli per imporre lo stop all'operazione. Troppo tardi, il cadavere del professore era già diventato cenere"⁽¹³⁾.

Le obiezioni medico-legali alla cremazione ventilano il pericolo di una aumentata impunità nei crimini. Tornando al caso del prof. Vittoria, gli inquirenti si chiedono: "O è ancora vivo? E, in questo caso, quale corpo fu cremato invece del suo? E la cremazione avvenne davvero? Ma la

cremazione avvenne perché il trasporto era "corredato" di un certificato di morte, riconosciuto poi falso. Perché dichiarò il falso, cioè morte naturale, il medico che lo firmò, anticipando anche l'ora del decesso? In caso di dubbio sulle circostanze della morte improvvisa, ovviamente, la cremazione non si sarebbe fatta. Perché dunque tanta fretta per l'incenerimento?"⁽¹⁴⁾.

4. Severa e rigorosa posizione iniziale della Chiesa riguardante la cremazione (1886-1963)

Un primo documento sotto forma di decreto, *Quoad cadaverum cremationes*, del 19 maggio 1886, nella maggior parte del suo contenuto, domanda ai cristiani di conservare l'antica consuetudine del solenne rito dell'inumazione, consacrato dalla Chiesa⁽¹⁵⁾.

In un periodo nel quale l'idea di cremazione andava espandendosi, e in risposta a domande che ponevano molti cristiani in uno stato d'incertezza, l'organo ufficiale della S. Sede dichiarava che tutte le società con interessi di propaganda anticristiana della cremazione, e soprattutto le sette massoniche o ad esse associate, incorrono in pene stabilite contro di esse⁽¹⁶⁾. Pur aggiungendo: "invero una società crematoria, non è con ciò stesso una società massonica, e neanche si può sostenere che le società crematorie siano per sé una emanazione necessaria della massoneria". "Sta però il fatto che tutti i più scalmanati fautori della cremazione erano materialisti e massoni, e pur colorando sotto il pretesto dell'igiene la loro propaganda, intendevano realmente scalzare dai fedeli la speranza della resurrezione dei corpi e allontanarli dai pensieri salutari dell'al di là, che la morte qualunque morte - o suscita o risveglia. Quindi di fatto si poteva ben considerare la cremazione come "un numero" del programma scristianizzatore della massoneria"⁽¹⁷⁾.

Le sanzioni previste furono dunque la scomunica e la privazione della sepoltura ecclesiastica. Il bene pubblico, e in particolare l'obbligo di evitare lo scandalo tra i cristiani, attirati da queste associazioni, condussero il S. Ufficio a indicare ai fedeli di rifiutare l'iscrizione. Tuttavia, sia i maggiori esponenti di esse, sia i semplici aderenti, osservando la risposta del 2 dicembre 1840: *De sepultura ecclesiastica concedenda iis, qui nomen dederant sectae massonicae*, ottennero ugualmente la sepoltura ecclesiastica, purché avessero dato chiari segni di contrizione almeno in *articulo mortis*⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁰⁾ Cfr. L. MACCONE, *Storia documentata della cremazione presso i popoli antichi e moderni, con speciale riferimento all'igiene*, cit., pp. 125-147.

⁽¹¹⁾ A. RAMBAUDI, *Il cimitero generale di Torino*, Torino 1929.

⁽¹²⁾ P. ORESIO, *Considerazioni storiche e medico-legali sulla cremazione dei cadaveri umani*, Cuneo 1875; P. MATTEUCCI, *La cremazione dei cadaveri combattuta nei suoi rapporti storici, clinici, sociali e religiosi*, Bologna 1875; C. EULA, *La cremazione in rapporto alla medicina legale. Scuola positiva*, Roma 1894; L. SALVESEN, *The Medico-Legal Aspect of Cremation*, London 1926.

⁽¹³⁾ A. MUOJO, *Ombre sul suicidio Vittoria*, in *Il Tempo*, 7-02-1994, p. 4. "Nel certificato di morte, l'orario della scomparsa viene fissato alle 21.30. Si scoprirà invece, che Vittoria è deceduto tre ore dopo. Domenica 27 giugno la salma viene trasportata in gran fretta a Reggio Emilia, dove verrà cremata il giorno successivo», E. D'ERRICO, *Vittoria: il mistero dei biglietti scomparsi*, in *Corriere della Sera*, 9-02-1994, p. 12.

⁽¹⁴⁾ A. MUOJO, *Professor Vittoria, una morte con tanti perché*, in *Il Tempo*, 13-02-1994, p. 5.

⁽¹⁵⁾ S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886) p. 46.

⁽¹⁶⁾ S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886), p. 46. CH.A. KERIN, *The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary*, Washington 1941, pp. 75-77; M. CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, Taurini-Romae 1941, vol. 2, p. 35.

⁽¹⁷⁾ E. BENEDETTI, *Spigolature di Diritto Canonico. Circa la cremazione*, in *Perfice Munus*, 2 (1927) p. 117.

⁽¹⁸⁾ S.C.S. Off., resp., *De sepultura ecclesiastica concedenda iis, qui nomen dederant sectae massonicae*, (die 2 dec. 1840), in ASS 26 (1840) p. 641.

Le condanne delle sette massoniche e della cremazione, suscitavano dubbi di natura giuridico-pastorale, nelle coscienze, infatti qualcuno domanda delle precisazioni⁽¹⁹⁾.

Come si può osservare da questi testi, di fronte alla cremazione e alle società che propagavano l'incinerazione, appoggiate in prima istanza dalla massoneria, la posizione della Chiesa si fa severa e rigorosa.

4.1. Proibizione sotto pena di scomunica latae sententiae di scegliere la cremazione

Per il bene pubblico, e in particolare per la necessità di guidare i fedeli sulla via giusta, il S. Ufficio successivamente proibiva, sotto pena di scomunica latae sententiae, di scegliere la cremazione del proprio cadavere o dell'altrui e di iscriversi alle società aventi per oggetto di propagarla. In modo particolare ci si riferisce alle società massoniche e alle sette loro filiali⁽²⁰⁾. Nei confronti poi della cremazione, la Congregazione dice: "Negative». È perciò illecito prendere la decisione di far cremare il proprio corpo e quello degli altri⁽²¹⁾.

Papa Leone XIII invitava quindi in modo particolare gli Ordinari del luogo a istruire e notificare ai loro fedeli le posizioni della Chiesa per evitare la cremazione⁽²²⁾. Gli iscritti alla massoneria, all'opposto, facevano grandi sforzi per introdurla. La Chiesa comunque non aveva mai insegnato che la combustione immediata dei cadaveri *ex natura sua* fosse intrinsecamente illecita. Bensì, in ossequio ad un obbligo di natura, ella aveva sempre ammesso come forma tradizionale l'inumazione dei cadaveri. Tuttavia, l'uso invalso di seppellire il cadavere dei defunti, veniva di per sé a riprovare la cremazione⁽²³⁾.

4.2. Privazione della sepoltura per chi sceglie la cremazione

Il decreto *Quoad corporum cremationem*, della S.C.R.U. Inquisitionis, ristampato con il titolo: *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, in data sempre del 15 dicembre

1886⁽²⁴⁾, introduce ulteriori precisazioni nei riguardi della cremazione dove in molti casi l'incinerazione viene scelta da parte di terze persone. Alla nota domanda:

Qu: I "An licitum sit mandare, ut sua aliorumve cadavera comburantur?"

Il S. Ufficio dà ora una soluzione diversa:

"Quoties agatur de iis, quorum corpora non propria ipsorum, sed aliena voluntate cremationi subiiciantur, Ecclesiae ritus et suffragia adhiberi posse tum domi, tum in Ecclesia (...)"⁽²⁵⁾.

In certi casi, trattandosi di coloro che vengono cremati contro la loro volontà, l'autorità suprema non vieta il rito ecclesiastico della sepoltura ed i suffragi per i defunti⁽²⁶⁾, che si possono celebrare nella chiesa o nella casa del defunto, non però fino al forno crematorio: "non autem usque ad cremationis locum".

La distinzione fra *propria voluntate* ed *aliena voluntate* apre un piccolo spiraglio nella questione della cremazione. Con questa condizione di *aliena voluntate* si poteva dunque sfuggire all'obbligo di seppellire i cadaveri. Nel decreto però si raccomanda vivamente di evitare scandali: "Scandalum vero removeri etiam peterit, si notum fiat, cremationem non propria defuncti voluntate electam fuisse"⁽²⁷⁾.

Nel succitato caso lo scandalo si può evitare con l'annuncio che la cremazione fu scelta da terzi e non per una semplice esecuzione della volontà del defunto. Rimane altresì interdetto ai sacerdoti l'accesso al forno crematorio⁽²⁸⁾, mentre si vieta espressamente di svolgere il rito ecclesiastico al luogo della cremazione⁽²⁹⁾.

Il decreto iniziale di condanna della cremazione veniva quindi sottoposto alle chiarificazioni appena esposte, ma il divieto della sepoltura ecclesiastica non cambiava. Per ragioni pratiche veniva nuovamente ricordato e riportato letteralmente quel decreto emanato il 19 maggio 1886, dove si sottolineava il dovere di negare la sepoltura ecclesiastica alla persona che avesse manifestato espressamente la propria volontà e avesse ordinato che il suo corpo fosse

⁽¹⁹⁾ S.C.S. Off., resp. *Quoad eos qui nomen dederunt sectae massonicae dubia varia*, (1 aug. 1855), in ASS 27 (1894-95) pp. 576-582.

⁽²⁰⁾ "Ne quis vero erroris locus fiat, cum diiudicandum erit, quatenus ex his perniciosis sectis censurae, quae vero prohibitioni tantum obnoxiae sint, certum imprimis est, excommunicatione latae sententiae multari Massonicam alisque eius generis sectas quae capite 2. n. IV Pontificae Constitutionis Apostolicae Sedis designatur, quaequae contra Ecclesiam vel legitimam potestatem machinantur, sive id clam sive palam fecerint, sive exegerint, sive non, a suis asseclis secreti servandi iuramentum. Praeter istas sunt et aliae sectae prohibitaе atque sub gravis culpa reatu vitandae, inter quas praecipue recensendae illae omnes, quae a sectatoribus secretum nemini pandendum, et omnimodam oboedientiam occultis ducibus praestandam iureiurando exigunt" in S.C.S.R.U. Inquisitionis, instr., *De secta Massonum*, in ASS 16 (1883) pp. 417-433.

⁽²¹⁾ S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886) p. 46. E. BENEDETTI, *Spigolature di Diritto Canonico. Circa la cremazione*, cit., pp. 117-120; E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Cremación de los cadáveres*, cit., 17 (1928) pp. 706-713.

⁽²²⁾ "Factoque de his Sanctissimo Nostro Leoni Papae XIII relatione, Sanctitas Sua resolutiones Eminentissimum Patrum approbavit et confirmavit, et cum locorum Ordinariis instruendos curent Christifideles circa detestabilem abusum humana corpora cremandi, utque ab eo gregem sibi concredendum totis viribus deterreant", in S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886) p. 46.

⁽²³⁾ T. KUJAWSKI, *Przepisy kościelne w sprawie kremacji zwłok*, in *Homo Dei*, 1 (1975) pp. 59-66.

⁽²⁴⁾ S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886) in ASS 25 (1892-93), p. 63; Questo decreto è stato ristampato con la stessa data e con il titolo ritoccato dalla S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642.

⁽²⁵⁾ Ibid.

⁽²⁶⁾ E. BENEDETTI, *Spigolature di Diritto Canonico. Circa la cremazione*, cit., pp. 117-118; V. DALPIAZ, *De cadaverum crematione*, in *Apollinaris*, 7 (1934), p. 251.

⁽²⁷⁾ L'autore afferma in nota che in tale caso ci si può così regolare: "Si facciano i funerali in Chiesa e poi se il crematorio è nel cimitero si accompagni il morto fino all'ingresso del cimitero, rendendo nota la volontà del defunto; se invece il crematorio è fuori del cimitero in altro luogo apposito, i funerali dovrebbero farsi in Chiesa assolutamente, evitandone l'accompagnamento in seguito", G. ROSSI, *La "Sepoltura ecclesiastica" e l'"ius funerum" nel Diritto Canonico a norma del Nuovo Codice*, Bergamo 1920, p. 137.

⁽²⁸⁾ "Si eius corpus ex legis civilis praescripto, frustra renitente, familia, comburendum est licebat sacerdoti super defuncto ritus sacros exsequi; illum vero ad locum cremationis ducere est prorsus prohibitum", A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome Juris Canonici*, Romae-Brugis-Bruxellis 1924, vol. 1, p. 300.

⁽²⁹⁾ "non autem usque ad cremationis locum, remoto scandalo", S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS 25 (1892-93) p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642.

cremato; questa volontà, certa e notificata, doveva essere rimasta inalterata fino alla morte e senza alcuna revoca⁽³⁰⁾.

Si tenga conto che alcuni congressi nazionali e internazionali di cremazionisti, fra le proposte presentate, ne sottolineavano una: "Ricerca dei mezzi più sicuri per ottenere che siano osservate le disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione"⁽³¹⁾. L'iniziativa e l'attività dei cremazionisti in favore dell'incinerazione, si trovava perciò davanti alla posizione presa dalla Chiesa, che vietava la sepoltura alle persone decise di farsi cremare. Automaticamente, come conseguenza di questo divieto, a tali persone si dovevano negare i sacramenti⁽³²⁾. In casi particolari e difficili, qualora insorgessero dubbi e difficoltà si doveva consultare l'Ordinario del luogo⁽³³⁾.

4.3. Divieto d'amministrazione dei sacramenti

L'osservanza delle norme e disposizioni stabilite per la vita dei battezzati costrinse i vescovi a chiedere in materia di cremazione la risoluzione di dubbi a proposito dell'amministrazione dei sacramenti: "sacramenta morientum" (viatico e il sacramento dell'unzione degli infermi). Le decisioni del S. Ufficio, rafforzate da sanzioni, avevano effettivamente suscitato dubbi nei sacerdoti che dovevano amministrare i sacramenti ed anche celebrare la S. Messa per le persone che sceglievano la cremazione. L'arcivescovo di Friburgo chiede infatti alla S.C. del S. Ufficio una spiegazione su come procedere in certi casi specifici:

1. "Utrum liceat sacramenta morientium ministrare fidelibus, qui massonicae quidem sectae non adhaerent nec eius ducti principiis, sed aliis rationibus moti corpora sua post mortem cremanda mandarunt, si hoc mandatum retractare nolint?"
2. "Utrum liceat pro fidelibus, quorum corpora non sine ipsorum culpa cremata sunt, Missae sacrificium publice offerre vel etiam privatim applicare, itemque foundationes ad hunc finem acceptare?"
3. "Utrum liceat cadaverum cremationi cooperari, sive mandato ac consilio, sive praestita opera, ut medicis, officialibus, operariis in crematorio inservientibus? Et utrum

hoc liceat saltem, si fiat in quadam necessitate aut ad evitandum magnum damnum?"

4. "Utrum liceat taliter cooperantibus ministrare sacramenta, si ob hac cooperatione desistere nolunt aut desistere non posse affirmant?"⁽³⁴⁾.

Come qui si vede bene, i ministri chiedevano di poter amministrare i sacramenti (viatico e l'unzione degli infermi) alle persone che sceglievano la cremazione, non con intenzioni antireligiose o secondo la propaganda anticristiana fatta dalla massoneria, ma per altri motivi⁽³⁵⁾, come per esempio: l'igiene pubblica, il progresso, l'economia nazionale⁽³⁶⁾. La cremazione, scelta per queste ragioni, non veniva a negare l'esistenza dell'al di là, dell'immortalità dell'anima e della risurrezione di corpi.

Il S. Ufficio, nella risposta *De crematione cadaverum*, del 27 luglio 1892, la dichiarava illecita e decretava l'interdizione dei Sacramenti a chi aveva disposto di essere cremato. Non si devono amministrare i Sacramenti a un fedele che ha lasciato il mandato di far cremare proprio corpo dopo la morte e che, ammonito, rifiuti di ritirarlo, anche se questo fedele non appartiene alla massoneria e non si è lasciato guidare dai principi di questa società, ma ha chiesto di essere cremato per altra ragione: "si moniti renuant, negative. Ut vero fiat omittatur monito, serventur regulae a probatis auctoribus traditae, habita praesertim ratione scandalorum vitandi"⁽³⁷⁾.

La S. Congregazione mette comunque in evidenza la necessità di evitare ogni scandalo. Inoltre, seguendo le disposizioni del c. 1241: "Excluso ab ecclesiastica sepultura deneganda quoque sunt tum qualibet Missa exsequialis, etiam anniversaria, tum alia publica officia funebria", all'escluso dalla sepoltura ecclesiastica si devono pure negare la Messa esequiale, anche anniversaria, altri uffici funebri pubblici; non si può neanche celebrare pubblicamente la S. Messa in suffragio dei defunti il cui corpo è stato cremato, ma si può concederla solo privatamente, e non perché essi stessi l'abbiano voluto, ma perché altra persona lo volle: "circa publicam s. Missae applicationem, negative; circa privatam affirmative"⁽³⁸⁾.

Di fronte a una posizione tanto negativa nei confronti della cremazione il S. Ufficio stabilisce altresì chiare disposizioni riguardanti la cooperazione alla cremazione, fatta con animo di trasgredire il precetto ecclesiastico: "Numquam licere formaliter cooperari mandato vel consilio"⁽³⁹⁾, pur specificando di tollerare la cooperazione materiale degli impiegati delle società crematorie e operai addetti ai lavori all'interno del crematorio, qualora venisse tolto alla cremazione qualsiasi segno di aderenza alla setta massonica o di ostilità alla Chiesa:

⁽³⁰⁾ "At ubi agatur de iis, qui propria voluntate cremationem elegerunt, et in hoc voluntate certo et notorie usque ad mortem perseverarunt, attento decreto f. IV, 19 Maii 1886, agendum cum iis iuxta normas Ritualis Romani, Tit. *Quibus non licet dare ecclesiasticam sepulturam*", S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS, 25 (1892-93) p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642.

⁽³¹⁾ Il congresso internazionale del 1910 insiste ancora: "sui mezzi atti a rimuovere le difficoltà che si oppongono alla cremazione ed al rispetto delle volontà dei defunti", L. MACCONE, *Storia documentata della cremazione presso i popoli antichi e moderni con speciale riferimento all'igiene*, cit., p. 60-61.

⁽³²⁾ M. CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, cit., vol. 2, p. 35.

⁽³³⁾ "In casibus autem particularibus, in quibus dubium vel difficultas oriatur, consulendus erit Ordinarius, qui accurate perpensis omnibus adiunctis id decernet, quod magis expedire in Domino iudicaverit", S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS, 25 (1892-93) p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642.

⁽³⁴⁾ S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz-Schön., nn. 3276-3279.

⁽³⁵⁾ F.M. CAPPELLO, *Summa Iuris Canonici*, cit., vol. 2, pp. 834-836.

⁽³⁶⁾ "Deinde praesertim facta est vis in eo quod cremationem postulet ratio sanitatis publicae, quasi aër valde noxius ex coemeteriis erumpens modernam societatem inficiant et varios creet morbos; quod poriter hodie falsum esse demonstratur», Xav. WERNZ P. VIDAL, *Sacramenta-Sacramentalia-Cultus divinis Coemeteria et Sepultura ecclesiastica*, in *Ius canonicum ad Codicis Normam Exactum*, Romae 1934, vol. 1, pp. 690-691.

⁽³⁷⁾ S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz-Schön., n. 3276.

⁽³⁸⁾ Ibid., n. 3277.

⁽³⁹⁾ Ibid., n. 3278.

“Tolerari autem aliquando posse materialem cooperati-
nem, dummodo

1. crematio non habeatur pro signo protestativo masonicae sectae;
2. non aliquid in ipsa contineatur, quod per se directe atque unice exprimat reprobationem catholicae doctrinae et approbationem sectae;
3. neque constet, officiales et operarios catholicos ad opus adstringi vel vocari in contemptum catholicae religionis. Ceterum quamvis in hisce casibus relinquendi sunt in bona fide, semper tamen monendi sunt, ne cremationi cooperari intendant” (40).

5. L'istruzione “de crematione cadaverum” (19-06-1926) (41)

L'obbligo dell'inumazione ha creato problemi di natura giuridica ed anche morale per le persone che sceglievano la cremazione.

L'istruzione “*De crematione cadaverum*”, della Suprema S.C.S. Officio, emanata il 19 giugno 1926, è un riassunto delle norme canoniche in materia di cremazione. I destinatari di questo documento sono gli Ordinari (42); in forza del loro ministero e come pastori del gregge, essi erano esortati ad istruire i fedeli scoraggiando la pratica della cremazione delle spoglie, fortemente pubblicizzata dalle società crematorie (43).

Seguendo la linea del CIC 1917, l'istruzione ritorna sulla questione della cremazione dei cadaveri, già esposta nei decreti e nelle risposte, sottolineando nuovamente che non pochi cattolici praticano tale barbaro uso: “barbarum hunc

(40) Ibid.

(41) L'istruzione della S.C.S. Officio *De crematione cadaverum* del 19 giugno 1926, dopo la pubblicazione in AAS fu ampiamente commentata da diversi studiosi. Per l'ampiezza della trattazione rimandiamo ai seguenti commenti: C.S. *De crematione corporis humani praesens quaestio*, in *Periodica* 18 (1929), pp. 62'-82'; V. DALPIAZ, *De cadaverum crematione*, in *Apollinaris* 7 (1934) pp. 246-254.

(42) “Ad omnes locorum Ordinarios cum Apostolica sede pacem et communionem habentes (...) haec eadem Sacra Congregatio christiani gregis Pastores quam vehementissime hortatur ut concreditas sibi oves omnimodis edocendas curent hoc reapse consilio a christiani nominis hostibus cadaverum cremationem laudari ac propagari ut, animis a mortis consideratione speque corporum resurrectionis paulatim aversis, materialismo sternatur via”, S.C.S. Off., instr., *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926), in AAS 18 (1925) p. 282. Il decreto emanato dalla S.C.S.R.U. Inquisitionis, *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), raccomandava agli Ordinari di avere cura particolare per il gregge nell'insegnamento riguardante la cremazione: “et cum locorum Ordinariis instruendos curent Christifideles circa detestabilem abusum humana corpora cremandi, utque ab eo gregem sibi concreditum totis viribus deterreant» in ASS 19 (1886) p. 46.

(43) “Cadaverum cremationis praxi nonnullis in regionibus, posthabitis iteratis Sedis Apostolicae in contrarium declarationibus atque ordinationibus, in dies, ut relatum est, invalescente, ne tam gravis abusus, ubi iam obtinuit, confirmetur aliove extendatur, Suprema haec Sacra Congregatio Sancti Officii muneris sui esse ducit locorum per orbem Ordinariorum hac super re attentionem deno instantiusque, probante SSmo Domino Nostro, excitare”, S.S.C. S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, in AAS 18 (1926), p. 282. Ritieniamo a questo punto di porre in evidenza l'affermazione di Bonifacio VIII, che dichiarava come “abusum” e frutto di “impiae pietatis”: “a quis immersa exponunt ignibus” i corpi dei defunti.

morem” (44). Nell'istruzione citata, il S. Officio evidenzia il problema ed illustra i motivi per astenersene. I cristiani che scelgono la cremazione dei corpi dimostrano un certo disprezzo del corpo e dell'insegnamento della Chiesa, sotto pretesto di progresso scientifico. Essi devono invece guardare e considerare la morte come l'inizio della vita nuova che avrà il suo esito finale nella risurrezione dei corpi. Chi non tiene presente la risurrezione e l'esistenza dell'aldilà sceglie la strada della filosofia materialistica e professa più o meno esplicitamente il materialismo o il panteismo, come manifestazione di estrema ostilità alla fede cristiana (45). Da un punto di vista positivo, l'istruzione comunque osserva che la cremazione dei cadaveri non è una pratica intrinsecamente negativa: “Quamvis igitur cadaverum crematio, quippe non absolute mala”. In particolari circostanze e territori, evidenziandosi motivi validi di bene pubblico per praticare la cremazione, il S. Officio non la vietava (46).

Il decreto di condanna della cremazione da parte del S. Officio vietava qualsiasi grado di partecipazione e collaborazione con le società crematorie. Ma le “societates crematoriae” e l'appartenenza ad esse non erano punite con la scomunica riservata alla S. Sede (47). Si incorreva invece nella censura se questi movimenti erano affiliati alla massoneria (48). La scomunica non esclude dalla Chiesa, soltanto produce gli effetti elencati nei canoni: “Excommunicatus quilibet caret iure assistendi divinis officiis, non tamen praedicationi verbi Dei” (c. 2259 § 1).

Lo scomunicato non può ricevere i Sacramenti (c. 2260, § 1): “Nec potest excommunicatus Sacramenta recipere (...) nec Sacramentalia” ivi compresa la sepoltura ecclesiastica, se muore senza aver dato segni di ravvedimento: (c. 2260, § 2); “Quod attinet ad ecclesiasticam sepulturam, servetur praescriptum” (c. 1240, § 1, n. 2), con tutte le conseguenze della legge (c. 1241, § 1, nn. 1, 5). E se, nonostante il divieto, egli viene seppellito nel luogo sacro, allora i “Mandantes seu cogentes tradi Ecclesiasticae sepulturae hereticos notorio, aut nominatim excommunicatos vel interdictos” (49), vale a dire coloro che avranno osato

(44) “Et primo quidem, quum non pauci, etiam inter catholicos, barbarum hunc morem, nedum christiana sed et naturalis erga defunctorum corpora pietatis sensui constantique Ecclesiae, inde a primis eius initiis, disciplinae plane repugnantem, veluti unum e potioribus hodierni, ut aiunt, civilis progressus scientiaeque valetudinis tuendae meritis celebrare non dubitent”, S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, in AAS 18 (1926), p. 282.

(45) C.S. *De crematione corporis humani praesens quaestio*, in *Periodica* 18 (1929) pp. 62'-82'; V. DALPIAZ, *De cadaverum crematione*, in *Apollinaris* 7 (1934) pp. 246-254.

(46) “In extraordinariis rerum adiunctis, ex certa gravique boni publici ratione, permitti queat et revera permittatur, communiter tamen ac veluti ex regula ordinaria eidem operam vel favorem praestare, impium et scandalosum ideoque graviter illicitum esse nemo non videt; meritoque proinde a Summis Pontificibus pluries, novissime vero per recens edictum Codicem iuris canonici (can. 1203 § 1) reprobata fuisse ac reprobari”, S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926) in AAS 18 (1926) p. 283.

(47) “(...) societates crematoriae per se non prohibentur sub censura, licet valde suspectae sint”, M. CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici: De delictis et Poenis*, cit., vol. 4, p. 399.

(48) Cfr. Z. SUCHECKI, *La Massoneria nelle disposizioni del “Codex Iuris Canonici” del 1917 e del 1983*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1997.

(49) PIUS IX, const., (die 12 octobris 1869), *Apostolicae Sedis*, in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, Romae 1933, vol. 3, n. 553.

comandare o costringere a che sia data sepoltura ecclesiastica agli scomunicati contro la disposizione del c. 1240, § 1, contraggono anch'essi una scomunica "latae sententiae" non riservata. Chi dà sepoltura ai predetti incorre *ipso facto* nell'interdizione di ingresso alla chiesa, riservata all'Ordinario (c. 2339). E in questi casi è stato osservato il principio del c. 1203, § 1.

Nella parte centrale dell'istruzione viene fatto un esplicito richiamo al decreto del S.C. S. Ufficio *Quoad corporum cremationem* del 15 dicembre 1886⁽⁵⁰⁾ il quale comminava la pena della privazione della sepoltura ecclesiastica a chi sceglieva la cremazione ed era morto senza ritrattare tale volontà; permetteva però il rito Ecclesiastico della sepoltura e i suffragi per i defunti "quoties agatur de iis quorum corpora non propria ipsorum sed aliena voluntate cremationi subiiciuntur": a coloro che vengono cremati non per volontà propria, ma di altri. Il decreto richiedeva esplicitamente una dichiarazione in cui fosse attestato che la modalità della cremazione era stata scelta da terzi – continua l'istruzione – evitando così lo scandalo.

L'istruzione *De crematione cadaverum* puntualizza poi che le persone intenzionate e decise alla cremazione non potevano ricevere la sepoltura ecclesiastica, la quale comprendeva e consisteva nel trasporto del cadavere alla chiesa, nelle esequie celebrate "praesente cadavere" in chiesa e nella deposizione del cadavere in luogo legittimamente deputato al seppellimento dei fedeli defunti. L'esclusione dalla sepoltura ecclesiastica è sempre stata considerata dalla Chiesa come la massima pena vendicativa verso chi avesse gravemente violato le sue leggi⁽⁵¹⁾.

L'istruzione richiede che in foro esterno debba essere espressamente revocata la volontà del defunto d'essere cremato: "Sarebbero molto lontani dal vero quanti con lo specioso pretesto che il defunto, mentre era vivo, era solito esercitare qualche atto esterno di religione o che negli ultimi momenti di vita abbia potuto revocare la disposizione già data d'essere cremato, credessero lecito di fargli le esequie ecclesiastiche, presente il cadavere; perché non constando in modo certo la sua ritrattazione, non se ne può tenere alcun conto in foro esterno"⁽⁵²⁾. Quindi in mancanza di una espressa revoca della disposizione data in vita, si deve negare la sepoltura ecclesiastica. Di conseguenza anche le ceneri, dopo la cremazione, non possono ricevere sepoltura in luogo sacro. Oltre al cimitero benedetto, doveva esserci un altro luogo ugualmente chiuso per seppellire coloro cui non era concessa la sepoltura ecclesiastica⁽⁵³⁾. In taluni casi i cadaveri, sepolti in luogo sacro contro le norme del diritto, dovevano essere esumati e deposti nel cosiddetto luogo o cimitero civile: "Si fieri sine gravi incommodo queat, cadavera excommunicati vitandi qui, contra canonum

statuta, sepulturam in loco sacro obinuit, exhumandum est, servato prescripto (c. 1214 § 1), et in loco profano de quo in c. 1212, reponendum"⁽⁵⁴⁾.

Da questa breve esposizione sulle disposizioni del CIC 1917, relative alla cremazione, si evince soprattutto un principio maturato nel corso dei tempi: quello di concedere più facilmente la sepoltura ecclesiastica e di accogliere nella "communitas fidelium defunctorum" anche coloro i quali nel passato non avevano osservato in modo coerente gli obblighi derivati dal Battesimo.

Dobbiamo comunque sottolineare che questa opposizione della Chiesa cattolica alla cremazione dei cadaveri non è sorta in seguito all'emergere delle motivazioni d'igiene e di economia pubblica, ma perché all'inizio la cremazione veniva considerata come sinonimo di appartenenza alla massoneria e riprovazione della dottrina cattolica. Come abbiamo mostrato ciò provocò una viva reazione della S. Sede.

6. Atti antepreparatori del Concilio Vaticano II riguardanti la cremazione

La Commissione Pontificia Antepreparatoria del Concilio Vaticano II aveva raccolto in sei punti le proposte dei vescovi e la documentazione che riguardava esplicitamente la cremazione: "De crematione corporum", collocata nella sezione relativa ai luoghi sacri: "De locis Sacris"⁽⁵⁵⁾.

6.1. Concessione della sepoltura e dei sacramenti alle persone che hanno scelto la cremazione

Le prescrizioni contenute nel CIC del 1917 ai canoni 1203, §§ 1-2; 1240, § 1, n. 5, successivamente confermate dalla S.C. Conc. in una risposta ai dubbi circa la privazione della sepoltura ecclesiastica per coloro che avevano comandato di far cremare il loro corpo⁽⁵⁶⁾, vennero ufficialmente riconfermate dalla Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica delle Leggi⁽⁵⁷⁾.

Domande circa la pratica della cremazione continuavano ad arrivare alla Congregazione del S. Ufficio. Una delle

⁽⁵⁴⁾ S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926), in AAS 18 (1926) p. 283: "Vix vero notatu dignum videtur, omnibus hisce in casibus in quibus non licet pro defuncto funebra ecclesiastica donare vel quomodocumque in coemeterio benedicto asservare; sed ad praescriptum canonis 1212 in separato loco esse reponendos"; S.C.S. Off., *Quoad humationem cadaverum cum haereticis et quoad nuptias celebrandas*: "Fideles admonendi sunt ne in cadaverum humatione una cum haereticis ad schismaticis nec preces effundant, nec terram desuper cadavera in fossa iam posita inciant, in quod eo vel maxime improbandum est in clericis", resp. (ad Vic. Ap. Columbian., Ceylan), in ASS 27 (1894-95) p. 575; A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome Juris Canonici*, cit., vol. 1, n. 522, p. 304.

⁽⁵⁵⁾ *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), appendix voluminis II, pars II, Roma 1961, pp. 196-197.

⁽⁵⁶⁾ S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274-275, n. 238. *Entscheidung der Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen, vom 16. Januar 1920*, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 101 (1921) pp. 50-51.

⁽⁵⁷⁾ PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925), in AAS 17 (1925) p. 583.

⁽⁵⁰⁾ S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS, 25 (1892-93) p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642.

⁽⁵¹⁾ Ch.A. KERIN, *The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary*, cit., pp. 126-151.

⁽⁵²⁾ S.C.S. Off., instr., *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926), in AAS 18 (1925) p. 282.

⁽⁵³⁾ Xav. WERNZ, P. VIDAL, *Sacramenta-Sacramentalia-Cultus divinus Coemeteria et Sepultura ecclesiastica*, cit., vol. 1, p. 688-689.

ultime giunse cinque mesi prima che fosse emanata l'Istruzione *De crematione cadaverum* ⁽⁵⁸⁾. Per chiarire la questione della cremazione, la S.C. del S. Officio, nell'Istruzione *De crematione cadaverum* ⁽⁵⁹⁾ sollecita innanzitutto i vescovi ad adoperarsi per far conservare la pia tradizione di seppellire i fedeli defunti.

Tra i vescovi di lingua tedesca, I. Angerhausen, il vescovo ausiliare di Essen in Germania, nelle proposte disciplinari al punto 19 propose di abrogare completamente il c. 1203 che prescriveva l'obbligo di seppellire i corpi dei fedeli defunti, riprovando la loro cremazione ⁽⁶⁰⁾. La cremazione in se stessa non costituirebbe un segno di infedeltà.

In un voto comune del 9-09-1959, sottoscritto dal Card. F. König, dall'Arcivescovo F. Jachym, e dai Vescovi I. Streidt, M. Memelauer, F. Sabrin, S. László, e da quelli dell'Austria domandava di esaminare le disposizioni del CIC del 1917, (contenute fondamentalmente nei cc. 1203 e 1240, n. 5) che proibivano la cremazione e privavano della sepoltura ecclesiastica chi avesse comandato che il proprio corpo fosse cremato ⁽⁶¹⁾.

Il Vescovo ausiliare di Popayán (Colombia) mons. R. Zambrano Camader, tra le proposte mandate alla Commissione Antepreparatoria il 28-08-1959, nella terza parte disciplinare, al punto 1° affermava che in alcuni casi si potrebbe permettere la cremazione dei cadaveri ⁽⁶²⁾.

Tra le richieste riguardanti il CIC del 1917, il vescovo di Seckau in Austria, mons. I. Schoiswohl chiedeva di non privare della sepoltura ecclesiastica chi avesse comandato che il suo corpo venisse cremato ⁽⁶³⁾. Il Vescovo I. Köstner di Gurk in Austria, nella petizione del 10-09-1959, al n. 8 sosteneva inoltre la proposta di non privare di sepoltura ecclesiastica chi abbia comandato che il suo corpo sia cremato, perché le persone scelgono l'incinerazione non per odio nei confronti della Chiesa ma per paura di morte apparente ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁵⁸⁾ S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen, vom 23. Februar 1926, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 106 (1926) pp. 191-193.

⁽⁵⁹⁾ S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926), in AAS 18 (1926) pp. 282-283.

⁽⁶⁰⁾ «(an. can. 1203) Abrogandum videtur praescriptum de crematione corporum, cum in combustione corporis non iam signum infidelitatis videatur», in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars I: Europa, Germania, Roma 1960, p. 720.

⁽⁶¹⁾ «Praescripta de crematione cadaverum prohibita examini subiciantur (can. 1203, 1240, 5)», in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars I: Europa, Austria, Roma 1960, p. 80.

⁽⁶²⁾ «In aliquibus adiunctis fortasse oporteret cremationem cadaverum permettere», in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars VII: America Meridionalis, Columbia, Roma 1960, p. 458.

⁽⁶³⁾ «Sepultura ecclesiastica non negatur catholicis, qui suum corpus cremationi tradi mandaverint, si probari possit ipsos cremationem mandantes, nullum actum Ecclesiae offensivum ponere voluisse (can. 1240, n. 5). Obiectiones dogmaticae huic opponi nequeunt» in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars I: Europa, Austria, Roma 1960, p. 73.

⁽⁶⁴⁾ «Can. 1203, § 1. Vetitum sepulturae ecclesiasticae pro iis tollatur, qui corpus mandaverant cremationi non ex odio versus ecclesiam, sed solummodo propter invincibilem aversionem erga sepulturam, v. gr.,

M.Riha, Abate dei Benedettini in Austria, nelle proposte riguardanti il libro V del CIC del 1917 afferma di non poter negare i sacramenti alle persone che scelgono la cremazione non avendo deciso «in odium fidei et Ecclesiae» ⁽⁶⁵⁾.

Durante le Sessioni Conciliari, la questione della sepoltura ecclesiastica con l'uso dell'incinerazione e le sue conseguenze giuridico-pastorali, emerse dalle poche proposte dei vescovi, non venne discussa ma esaminata. Più che le formalità, al Concilio giustamente stavano a cuore le basi teologiche da custodire.

6.2. L'impegno della Chiesa contemporanea ai bisogni del nostro tempo

La riforma liturgica, inaugurata con la «*Constitutio de Sacra Liturgia – Sacrosanctum Concilium*» ⁽⁶⁶⁾, richiamava i principi liturgici più autentici a significare che la Chiesa, come soggetto di azioni liturgiche, è intimamente legata a tutto ciò che appartiene al culto divino ⁽⁶⁷⁾. Si sa d'altronde che il movimento liturgico fin dai suoi inizi era contrassegnato anche dall'interesse per le novità sulla sepoltura ed esso si affrancava là dove i cristiani si impegnavano ad approfondire gli studi sul mistero della morte ⁽⁶⁸⁾. Per questa riforma il mistero della morte cristiana e il rito delle esequie vengono ad esprimere più apertamente l'indole pasquale di tali avvenimenti, e rispondono meglio alle condizioni e tradizioni delle singole regioni ⁽⁶⁹⁾.

Nel complesso dei cambiamenti postconciliari, va segnalato che si comincia a sottoporre ad analisi gli elementi costitutivi del sacramentale per esaminarne le singole parti e i rapporti tra esse intercorrenti, allo scopo di individuare i punti d'approccio con il vissuto. Una tra le conseguenze di tale verifica è la presa di coscienza dell'immediata efficacia dei precetti obbligatori riguardanti la fede e i costumi che rende quantomeno necessaria, se non indispensabile l'abrogazione delle disposizioni preesistenti, divenute incompatibili con i nuovi principi.

Da questo punto di vista si comprende meglio la «*Constitutio de Sacra Liturgia*», quando afferma di

quia timent ne sepeliantur apparenter mortui vel ne ossa exhonorentur etc.», in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars I: Europa, Austria, Roma 1960, p. 62.

⁽⁶⁵⁾ «In constitutione de crematione cadaverum non tam stricte negatio sacramentorum postuletur, solummodo si haec crematio fieret in odium fidei et Ecclesiae. Modernis nostris temporibus multa praeiudicia, causaeque irrationales in animos influunt et a sepultura terrestri deterrent, imprimis in magnis urbibus. Tamen multi homines huius generis plane liberi sunt ab omni contemptu fidei et praxeos Ecclesiae», in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars VIII: Superiores Generales Religiosorum, Austria, Roma 1961, p. 41.

⁽⁶⁶⁾ *Constitutio de Sacra Liturgia*, in AAS 56 (1964) pp. 97-138.

⁽⁶⁷⁾ P.R. ROCHA, *La principale manifestazione della Chiesa (SC 41)*, in AA.VV., *Vaticano II: Bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)*, Assisi 1987, vol. 1, pp. 605-622.

⁽⁶⁸⁾ T. KUJAWSKI, *Przepisy kościelne w sprawie kremacji zw'ok*, in *Homo Dei*, 1 (1975) pp. 59-66.

⁽⁶⁹⁾ «Ritus exsequiarum paschalem mortis christianae indolem manifestius exprimat, atque conditionibus et traditionibus singularum regionum, etiam quoad colorem liturgicum, melius respondeat» *Constitutio de Sacra Liturgia*, n. 81, in AAS 56 (1964) p. 120.

voler rispondere agli obiettivi che il Concilio si è proposto, quelli centrali nell'impegno della Chiesa contemporanea, e cioè: far crescere sempre di più la vita cristiana tra i fedeli, adattare meglio le istituzioni ecclesiali ai bisogni del nostro tempo, rendere la Chiesa il segno più vivo e luminoso del mondo odierno⁽⁷⁰⁾.

6.3. Mitigazione delle disposizioni del CIC 1917 riguardanti il divieto della cremazione

Dall'ultima istruzione sulla cremazione dei cadaveri del 1963 emerge con chiarezza che oggettivamente l'incinerazione non è un male in se stessa e non è contraria alla religione; di conseguenza, vengono mitigate le disposizioni emanate precedentemente.

Nella seconda parte, pratica, del testo che stiamo esaminando, la S.C. del S. Ufficio al punto 2° afferma: "Tuttavia, per non accrescere le difficoltà di ogni sorta e per non moltiplicare i casi di dispensa dalle leggi vigenti, è sembrato conveniente apportare qualche mitigazione alle disposizioni del diritto canonico, così che quanto è stabilito nel can. 1203, § 2 (vietata esecuzione del mandato di cremazione) e nel can. 1240, § 1, n. 5 (diniego di sepoltura ecclesiastica a chi ha chiesto la cremazione) non sia più da osservarsi in tutti i casi ma solo quando consti che la cremazione è voluta come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa"⁽⁷¹⁾.

Le continue domande di dispensa e i cambiamenti nella mentalità delle persone che sceglievano la cremazione avevano indotto la Congregazione del S. Ufficio ad adeguare la prassi e le posizioni assunte, mitigando le disposizioni di cui al c. 1203, § 2 (vietata esecuzione del mandato di cremazione)⁽⁷²⁾ e al c. 1240, § 1, n. 5⁽⁷³⁾ (diniego di sepoltura ecclesiastica a chi ha chiesto la cremazione) e di conseguenza non rifiutando i riti liturgici. Va notato, peraltro, che la condanna della cremazione e le successive conseguenze che ciò comportava, in seguito subirono cambiamenti di natura giuridica e morale. Quel

⁽⁷⁰⁾ "Sacrosanctum Concilium, cum sibi proponat vitam christianam inter fideles in dies augere; eas institutiones quae mutationibus obnoxiae sunt, ad nostrae aetatis necessitates melius accommodare; quidquid ad unionem omnium in Christum credentium conferre potest, fovere; et quidquid ad omnes in sinum Ecclesiae vocandos conducit, roborare; suum esse arbitratu peculiari ratione etiam instaurandam atque fovendam Liturgiam curare», *Constitutio de Sacra Liturgia*, n. 1, in AAS 56 (1964) p. 120.

⁽⁷¹⁾ S.C.S. Off., instr. *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963), in AAS 56 (1964) pp. 822-823; CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus* 90 (1965) pp. 198-207; D. CORSELINI, *La recente istruzione del S. Ufficio sulla cremazione dei cadaveri*, in *Perfice Munus* 40 (1965) pp. 100-104; M. ZALBA, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Periodica* 54 (1965) pp. 169-172, l'A. nella sua breve esposizione, al posto di istruzione usa la parola Decreto, ma tra due tipi di documento esiste una notevole differenza.

⁽⁷²⁾ C. 1203, § 2: "Si quis quovis modo mandaverit ut corpus suum cremetur, illicitum est hanc exsequi voluntatem; quae si adiecta fuerit contractui, testamento aut alii cuilibet actui, tanquam non adiecta habeatur: Se uno in qualsivoglia modo avrà ordinato che il suo corpo sia cremato è illecito eseguire questa volontà; che se sarà apposta al contratto, al testamento o a qualunque altro atto, si abbia come non posta".

⁽⁷³⁾ C. 1240, § 1, n. 5 "Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa: n. 5° Qui mandaverint suum corpus cremationi tradi: Sono privati della sepoltura ecclesiastica, se prima della morte non avranno dato segno di resipiscenza: n. 5° chi ha comandato che il suo corpo venga cremato".

ponente unitario tra il CIC 1917 e il CIC 1983, visibile nell'Istruzione qui in studio, presenta una novità al n. 3. Infatti, la cremazione viene permessa a chiunque, e di conseguenza, se essa non è voluta come negazione dei dogmi cristiani, né per odio contro la religione cattolica, vengono concessi l'amministrazione dei sacramenti e i pubblici suffragi che precedentemente erano rifiutati a chi fosse escluso dalla sepoltura ecclesiastica⁽⁷⁴⁾.

Di conseguenza non vengono negati né la S. Messa esequiale, anche anniversaria, né altri pubblici uffici funebri che il CIC del 1917 interdive: "3. Ne segue che a chi abbia chiesto la cremazione del proprio cadavere non dovranno essere negati, per questo motivo, i sacramenti ed i pubblici suffragi, a meno che consti avere egli fatto tale richiesta per i motivi sopra indicati, ostili alla vita cristiana".

Prima di tutto, osserviamo che il documento espone con chiarezza la posizione della Chiesa. Gli argomenti e le motivazioni addotte risultano di natura storica: il decreto di condanna della cremazione da parte del S. Ufficio è del 1886, emanato in seguito alla diffusione di non pochi movimenti appoggiati da varie società crematorie e dalla Massoneria. Sul piano giuridico, poi, analizzando la cremazione dei cadaveri dal punto di vista dei principi igienici e morali, i canoni del CIC 1917 entreranno e rimarranno in vigore nei casi in cui la cremazione sia voluta e intesa da persone o ambienti come espressione concreta e simbolica di sentimenti antireligiosi⁽⁷⁵⁾, come negazione dell'immortalità dell'anima e della resurrezione dei corpi.

Nel dare attuazione alla privazione della sepoltura ecclesiastica, è necessario accertare la sussistenza delle condizioni elencate dalla legge per escludere una persona dalla sepoltura stessa. Devono essere svolte delle vere e proprie indagini e soltanto al termine di esse si può decidere come debba aver luogo la sepoltura del cadavere⁽⁷⁶⁾. "In breve, la legge resta sostanzialmente quale era; ma fino a ieri bisognava provare l'onestà della scelta per ottenere la dispensa; da oggi in avanti dovrà rendersi manifesta la irreligiosità dei motivi per cadere sotto questa proibizione"⁽⁷⁷⁾.

7. Celebrazione della sepoltura ecclesiastica

⁽⁷⁴⁾ A. VITALE, *Contributo ad una teoria delle sanzioni*, in *Ephemerides Juris Canonici*, 20 (1964) pp. 150-151.

⁽⁷⁵⁾ CH. A. KERIN, *The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary*, Washington 1941, pp. 66-89.

⁽⁷⁶⁾ "Hucusque iuris praesumptio tenendum erat, donec contrarium probaretur, cremationis electionem factam esse ex animo religioni catholicae graviter infenso; nunc autem contraria iuris praesumptio statuta est, tenendum scilicet esse, nisi aliud certo probetur, electionem cremationis fieri iusta aliqua gravius de causa. Attamen, si crematio ab iis eligatur, qui sectae massonicae vel atheisticae notorie adhaereant, in singulis casibus accurate investigandum esset num cremationis electio revera facta non sit ex prava intentione et voluntate; certum iidem ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa», CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 90 (1965) p. 206.

⁽⁷⁷⁾ *Istruzione del S. Ufficio a proposito della cremazione*, in *L'Osservatore Romano*, del 30-09-1964, p. 2.

7.1. Lettera circolare, La sepoltura ecclesiastica: molte conferenze (29-05-1973) ⁽⁷⁸⁾

La negazione della sepoltura ecclesiastica ha rappresentato un problema a lungo discusso tra diversi autori. Non intendiamo approfondire qui le questioni riguardanti tale tema ma vogliamo soltanto menzionare i cambiamenti avvenuti in materia giuridica, prima con la mitigazione, poi con la deroga e successivamente con l'abrogazione del c. 1240, § 1 del CIC del 1917.

Può la privazione della sepoltura considerarsi una vera pena canonica? ⁽⁷⁹⁾. La privazione della sepoltura ecclesiastica è una pena, ed è considerata tale da norme positive di legge. Il c. 2291, n. 5 del CIC del 1917 colloca la privazione della sepoltura ecclesiastica, secondo il c. 1240, § 1, tra le pene vendicative ⁽⁸⁰⁾. Del resto il c. 1240, sebbene inserito nel terzo libro, è un canone penale ⁽⁸¹⁾.

Con la lettera circolare *Molte conferenze*, del 29 maggio 1973, il card. F. Šeper, Prefetto della S.C. per la Dottrina della Fede, comunica che "Molte conferenze episcopali e numerosi Ordinari di luogo hanno domandato a questa Sacra Congregazione che sia mitigata la prassi attuale della sepoltura ecclesiastica di quei fedeli che, al momento della morte, si trovavano in una situazione matrimoniale irregolare". Dopo un approfondito esame del problema, l'Assemblea Plenaria della Congregazione nel 1972 decise "con l'approvazione del Sommo Pontefice di rendere più facile la celebrazione della sepoltura ecclesiastica, per quei fedeli cattolici ai quali è stata vietata a norma del can. 1240".

La lettera deroga espressamente dal c. 1240, comunicando che "sarà promulgata quanto prima una nuova regolamentazione, con la quale non sarà più vietata la celebrazione delle esequie religiose a quei fedeli, che, quantunque prima della morte siano trovati in condizione manifesta di peccato, conservarono l'adesione alla Chiesa

⁽⁷⁸⁾ S. C. pro Doctr. Fidei, litt., *La sepoltura ecclesiastica: molte conferenze*, (29 maggio 1973), in EV 4/2508; *Bollettino dell'archidiocesi di Bologna*, 1973, p. 407. Questa circolare è pervenuta alla Segreteria della CEI tramite la nunziatura apostolica in Italia, accompagnata da lettera n. 4354/73 del 18 giugno 1973. Per il nuovo decreto sulla sepoltura ecclesiastica (20-9-1973) cf. EV 4/2610.

⁽⁷⁹⁾ "La ragione del problema sorge dal principio fondamentale di diritto dotato di personalità giuridica l'uomo in quanto vivo; l'uomo morto o l'anima non sarebbe soggetto in iure, così in genere come specialmente in diritto penale: la non personalità giuridica di diritto penale comporta poi non soltanto che l'anima, separata dal corpo non possa delinquere, ma altresì che non possa essere destinataria di sanzioni penali; anche se la morte dell'imputato estingue l'azione criminale (il rapporto di imputazione, pure la morte del condannato fa cessare la pena, cioè l'azione punitiva e il rapporto di punizione). Che se l'anima non può essere soggetto di diritto, tanto meno il corpo separato dall'anima: "corpus ab anima iam separatum, quod cadaver audit, considerari debet non ut subiectum iuris, sed ut obiectum circa quod aliorum iura ac precipue officia exerceri possunt vel debent", C. BERNARDINI, *Privatio sepulturae ecclesiasticae*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 4 (1929) pp. 473-479.

⁽⁸⁰⁾ *Caput I, De poenis vindicativis communibus*: (c. 2291, n. 5): *Privatio sepulturae ecclesiasticae*, ad normam can. 1240, § 1.

⁽⁸¹⁾ "Se dunque lo "ius ad sepulturam" è un vero diritto di cui il soggetto è il fedele vivo, la "privatio sepulturae ecclesiasticae" è una vera pena, che ha per soggetto il fedele vivo, in quanto essa consiste nella privazione di un diritto spettante a persona viva. Colui che si rende colpevole di un delitto, punito dalla sanzione ecclesiastica della "privatio sepulturae" è diminuito, è privato del diritto alla sepoltura stessa; e questa "privatio" lo coglie mentre è vivo", C. BERNARDINI, *Privatio sepulturae ecclesiasticae*, cit., pp. 477-478.

e diedero un qualche segno di penitenza, purché sia evitato lo scandalo pubblico degli altri fedeli".

Le condizioni per la concessione della sepoltura sono chiaramente espresse nella lettera: anzitutto il fedele deve conservare l'adesione alla Chiesa, successivamente deve manifestare un qualche segno di penitenza, infine deve essere evitato lo scandalo pubblico degli altri fedeli.

Nella parte della lettera rivolta ai pastori si raccomanda di attenuare o evitare lo scandalo "nella misura in cui i pastori sapranno illustrare in modo conveniente il significato delle esequie cristiane, che moltissimi vedono come un ricorso alla misericordia di Dio e come una testimonianza della fede della comunità nella risurrezione dei morti e nella vita del mondo che verrà".

Viene poi comunicata dal Prefetto la pubblicazione del decreto sulla sepoltura ecclesiastica.

7.2. Abrogazione del c. 1240, § 1 che vietava la cremazione. Il decreto circa la sepoltura ecclesiastica (20-09-1973) ⁽⁸²⁾

Il card. F. Šeper, Prefetto della S.C. per la Dottrina della Fede, con il decreto *La sepoltura ecclesiastica* del 20 settembre 1973, abroga definitivamente, per quanto è necessario, il c. 1240, § 1. "I padri della Congregazione per la Dottrina della Fede nell'assemblea plenaria dei giorni 14-15 novembre 1972 circa la sepoltura ecclesiastica hanno decretato che non siano più vietate le esequie ai peccatori manifesti, se prima della morte hanno dato qualche segno di penitenza e se è evitato il pubblico scandalo degli altri fedeli.

Il santo padre Paolo VI, nell'udienza concessa al sottoscritto prefetto, il 17 novembre 1972, ha ratificato, ha approvato e ha comandato che sia pubblicata la predetta decisione dei padri, abrogando per quanto è necessario il can. 1240 par. 1 e nonostante qualsiasi disposizione contraria".

Di conseguenza, le disposizioni del CIC 1917, nominate nel c. 1240, § 1, n. 5, non sono più da osservarsi. Il nuovo decreto sulla cremazione dei cadaveri, abrogando il canone menzionato, mitiga notevolmente la legislazione, alle condizioni già segnalate nella lettera, e cioè che prima di morire le persone abbiano dato qualche segno di penitenza e che venga rimosso lo scandalo pubblico. Decade così l'elenco tassativo degli esclusi, contenuto nel c. 1240, § 1, con l'emanazione del decreto della S. Congregazione per la Dottrina della Fede. In questo modo viene meno una delle norme del CIC 1917, che elencava la privazione della sepoltura fra le pene vendicative ⁽⁸³⁾. La privazione della sepoltura viene imposta ed è destinata innanzitutto a riparare lo scandalo provocato da taluni peccatori con il loro comportamento, ed in secondo luogo ad ammonire i sopravvissuti a non seguire il loro esempio ed a rinsaldare la propria fede ⁽⁸⁴⁾.

Le soluzioni più nuove, talvolta opposte alla logica comune, eppure miranti ad assicurare la finalità ultima

⁽⁸²⁾ S.C. pro Doctr. Fidei, decr., *La sepoltura ecclesiastica*, (20 sept. 1973), in AAS 65 (1973) p. 500; EV 4/2610.

⁽⁸³⁾ CH. BERUTTI, *De crematione exuviarum quae de tumulis removeri debent*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 93 (1968) p. 545.

⁽⁸⁴⁾ A. VITALE, *Contributo ad una teoria delle sanzioni*, in *Ephemerides Juris Canonici*, 20 (1964) pp. 150-151.

della "salus animarum", non deviano nel diritto canonico e dalla certezza di diritto, ma si aprono con flessibilità ai problemi del tempo. Con l'emanazione del nuovo *Ordo Exsequiarum* viene in seguito la decisione del divieto di celebrare il rito della sepoltura e accompagnare il cadavere nel luogo dove avviene la cremazione.

Riassumendo i documenti precedentemente elaborati ed esaminati approfonditamente che si presentano in forma di decreti, responsi ed istruzioni, il legislatore stabilisce a sua volta le norme a proposito delle esequie ecclesiastiche⁽⁸⁵⁾.

Nella disciplina in vigore sull'inumazione e sulla cremazione, i cui ultimi passi furono stabiliti dall'istruzione *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, e dall'*Ordo exsequiarum*, è molto chiaro che la S.C. del S. Ufficio e la S.C. per il Culto Divino considerano la celebrazione delle esequie, e i riti destinati ad essa, come un momento della massima importanza, in cui si esprime l'onore dovuto al defunto⁽⁸⁶⁾.

Significativa rimane d'altronde una notificazione della Conferenza Episcopale di Germania, Austria, Svizzera e dei paesi Bassi che, nella notificazione dei documenti emanati dalla S. Congr. e riportati in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, ammette tranquillamente la possibilità di svolgere il rito delle esequie in presenza dell'urna. Qualora manchi un luogo adatto, si deve svolgere tutto il rito nella cappella del cimitero, e là dove si trova la tomba⁽⁸⁷⁾.

⁽⁸⁵⁾ PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici: Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989, riporta le seguenti fonti che si riferiscono al c. 1184, §1, n. 2; questi documenti vengono tutti riportati nell'appendice II: c. 1240, § 1, n. 5 del CIC del 1917; S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920) in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274-275, n. 238. *Entscheidung der Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen, vom 16. Januar 1920*, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 101 (1921) pp. 50-51; Pontificia Commissio ad Codicis canones authentice interpretandos, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925) in AAS 17 (1925) p. 583; S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926) in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. *Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen*, vom 23. Februar 1926, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 106 (1926) pp. 191-193; S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926) in AAS 18 (1926) pp. 282-283; S.C.S. Off., instr. *De cadaverum crematione*, (5 iulii 1963) in AAS 56 (1964) pp. 822-823; EV 2/61-62; S.C. pro Cultu Div., decr. *Ritibus exsequiarum quo Novus Ordo exsequiarum promulgatur*, Prot. n. 720/69, (15 augustii 1969), in *Notitiae* 5 (1969) pp. 423-424; Praenotanda, in *Notitiae* 5 (1969) pp. 424-430; EV 3/1421-1447. Si potrebbero qui aggiungere i documenti che concernono direttamente la privazione delle esequie ecclesiastiche, come riportati alla nota precedente.

⁽⁸⁶⁾ L. BRANDOLINI, *Il nuovo "Ordo exsequiarum"*, in *Ephemerides Liturgicae*, 84 (1970) pp. 129-148; M. MARCHESI, *Gli altri atti del Culto Divino*, in A.A.V.V., *Il Diritto nel Mistero della Chiesa*, Roma 1992, vol. 3, pp. 307-310.

⁽⁸⁷⁾ Die deutsche Bischöfe haben hierzu (Juli 1964) Anweisungen gegeben, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 133 (1964) p. 127. Nach dem von der S.C. Cult am 4. Oktober 1972 bestätigten Rituale "Die kirchliche Begräbnisfeier in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes" ist eine kirchliche Feier im Krematorium mit anschließender Beisetzung der Urne in einfacher Form möglich. Wenn im Krematorium keine kirchliche Begräbnisfeier Platz greift, kann diese in zwei Stationen, nämlich in der Friedhofskapelle (bzw. trauerhalle) und

(*) *Sacerdote francescano conventuale dottore in Utroque Iure presso la Pontifica Università Lateranense di Roma. Dal 1993 è professore di De sanctionibus in Ecclesia (Diritto penale canonico) presso la Pontificia Università Lateranense. Inoltre dal 1990 è docente nella Pontificia Facoltà di S. Bonaventura - Seraphicum, delle discipline codiciali De normis generalibus (Le norme generali), De Ecclesiae munere docendi (La funzione d'insegnare della Chiesa), De bonis ecclesiae temporalibus (I beni temporali della Chiesa) De sanctionibus in Ecclesia (Diritto penale canonico) e De processibus (Diritto processuale canonico), come anche del Diritto costituzionale della Chiesa.*

am Grab durchgeführt werden (hrsg. von den Bischofskonferenzen Deutschlands), Österreichs und der Schweiz und dem Bischof von Luxemburg, Einsiedeln-Köln-Freiburg-Basel-Regensburg-Wien-Salzburg-Linz 1972, vgl. insbes. Pastorale Einführungen, nn. 14-17.